

**REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere *c)* e *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.

13 giugno 2002

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte di regolazione che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) formula in tema di accertamento dello stato di sicuro funzionamento di impianti di utenza a gas nei riguardi della pubblica incolumità.

Le proposte sono formulate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97, nell'ambito del procedimento avviato con delibera della medesima Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00 ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere c) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il presente documento viene diffuso al fine di acquisire osservazioni e proposte dai soggetti interessati prima che l'Autorità proceda all'emanazione di provvedimenti. L'Autorità si riserva di tenere audizioni delle associazioni di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori, dei soggetti esercenti i servizi e delle loro formazioni associative. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità per iscritto, entro e non oltre il 15 settembre 2002 osservazioni e proposte.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti sul presente documento:

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Area consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel 02-65565.313
fax 02-65565.230
e-mail: a_c@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it*

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
Parte I: La regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.....		4
2	IL CONTESTO NORMATIVO	4
3	GLI INTERVENTI REALIZZATI DALL’AUTORITÀ IN TEMA DI SICUREZZA	5
4	CRITERI ALLA BASE DELLA REGOLAZIONE PROPOSTA.....	6
5	SINTESI DELLE PROPOSTE DELL’AUTORITÀ.....	7
6	DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	8
7	TIPICI DI IMPIANTI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTI.....	10
8	ACCERTAMENTI DOCUMENTALI E CON SOPRALLUOGO PRESSO IL CLIENTE FINALE.....	10
9	LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI.....	12
10	GLI ACCERTAMENTI PER IMPIANTI ESISTENTI, MODIFICATI E NUOVI: MODALITÀ E PERIODICITÀ.....	12
11	LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI: ASPETTI COMUNI	14
12	LA TUTELA DELLA CONCORRENZA	16
13	LA COPERTURA DEI COSTI DEGLI ACCERTAMENTI.....	18
14	LE RESPONSABILITÀ CONNESSE CON L’IMPIANTO DI UTENZA	19
15	IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI E IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL DISTRIBUTORE	20
16	IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI	21
17	IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	23
18	I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA REGOLAZIONE	24
Parte II: Approfondimenti tecnici sulle proposte dell’Autorità.....		25
19	LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS	25
20	L’IMPIANTO DI UTENZA	26
21	IL PERSONALE TECNICO INCARICATO DELL’ACCERTAMENTO	27
22	GLI ACCERTAMENTI CON SOPRALLUOGO	28
23	GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	31
Appendice A: Gli incidenti da gas combustibile in Italia.....		32
A1.	GLI INCIDENTI DA GAS COMBUSTIBILE IN ITALIA	32
A2.	LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI UTENZA NELL’UNIONE EUROPEA	34
Appendice B: Il contesto normativo.....		36
B1.	LE NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA	36
B2.	LE NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA	37
B3.	LE NORME PER GLI IMPIANTI TERMICI	38
Appendice C: Versione preliminare del regolamento		41

1 Introduzione

- 1.1 L'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito indicata come legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito indicata come Autorità) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi. L'articolo 2, comma 12, lettera c) della medesima legge menziona tra le esigenze che devono essere soddisfatte "...il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.”
- 1.2 L'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 164/00), ha introdotto nuovi obblighi per le imprese di distribuzione di gas naturale (di seguito indicate come distributori) in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas:

“Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti già allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi.”
- 1.3 Tali nuovi obblighi si collocano in un contesto normativo complesso, caratterizzato da norme di legge e regolamentari esistenti, relative sia alla sicurezza degli impianti (oggetto del presente documento), sia alla verifica del rendimento di combustione degli impianti termici (richiamate nel presente documento come norme per gli impianti termici e riportate nell'appendice B, capitolo B3). Di tale contesto normativo l'Autorità tiene conto nel formulare le proposte contenute nel presente documento per la consultazione.
- 1.4 Le proposte presentate di seguito tengono altresì conto del fatto che la separazione societaria tra le attività di distribuzione e di vendita colloca il distributore in una posizione di neutralità rispetto ai venditori: in tale posizione di neutralità assume funzioni di garanzia della sicurezza per i clienti finali sia per quanto concerne la gestione della sicurezza della rete, sia per quanto concerne l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza.

Parte I: La regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

2 Il contesto normativo

- 2.1 Il nostro Paese attribuisce grande importanza alla sicurezza degli impianti di utenza a gas: è del 1971 la prima legge che detta norme per la sicurezza dell'impiego del gas (legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di seguito indicata come legge n. 1083/71). La legge n. 1083/71 si riferisce sia alla sicurezza della rete, sia alla sicurezza degli impianti di utenza a gas.
- 2.2 Sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas per uso civile è stata emanata successivamente la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito indicata come legge n. 46/90), cui hanno fatto seguito diversi regolamenti di attuazione. La legge n. 46/90 ha introdotto:
- a) l'abilitazione obbligatoria delle ditte che svolgono attività di installazione e di manutenzione degli impianti e la loro iscrizione in appositi albi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito indicata come Camera di commercio) competente;
 - b) l'obbligo, per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge n. 46/90, del rilascio al committente i lavori della Dichiarazione di conformità da parte della ditta abilitata; qualora la portata termica dell'impianto stesso superi i 35 kW, è previsto anche l'obbligo di rilascio del progetto.
- 2.3 Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (di seguito indicato con dPR n. 218/98) ha fornito in seguito i criteri per definire un impianto di utenza sicuro ai sensi della legge n. 1083/71. Tali criteri, che si applicano agli adeguamenti degli impianti di utenza a gas esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46/90, sono cinque:
- a) l'idoneità della ventilazione adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
 - b) l'idoneità dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
 - c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi installati;
 - d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
 - e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
- 2.4 La maggiore attenzione per la sicurezza introdotta con la legge n. 46/90 e con i successivi regolamenti di attuazione ha contribuito alla riduzione, a partire dal 1992, del numero di incidenti da gas combustibile e dei conseguenti decessi, come descritto più approfonditamente nell'appendice A, capitolo A1. La legge n. 46/90 non ha ancora trovato ad oggi una piena attuazione, specialmente per quanto riguarda le verifiche degli impianti di utenza che dovrebbero essere

realizzate dai comuni. Mentre per gli impianti di utenza messi in esercizio dopo l'emanazione della legge n. 46/90 sono state rilasciate di norma le Dichiarazioni di conformità da parte di installatori abilitati, buona parte degli impianti di utenza messi in esercizio prima della legge n. 46/90 non è stata oggetto di verifica alla luce dei criteri indicati dal dPR n. 218/98.

- 2.5 Sugli impianti termici a gas, come accennato nell'introduzione, insistono anche le norme per gli impianti termici: la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito indicata con legge n. 10/91) e i suoi regolamenti di attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito indicato con dPR n. 412/93) e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (di seguito indicato con dPR n. 551/99). Queste norme sono finalizzate alla verifica del rendimento di combustione, anche se in alcune parti riprendono elementi relativi alla sicurezza.
- 2.6 Le proposte di regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, oggetto del presente documento di consultazione, intendono favorire l'attuazione della normativa derivante dalla legge n. 46/90. I controlli sul rendimento di combustione, regolamentati dalle norme per gli impianti termici, non sono oggetto del presente documento di consultazione.

3 Gli interventi realizzati dall'Autorità in tema di sicurezza

- 3.1 La regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, oggetto del presente documento, si aggiunge ai provvedimenti già emanati dall'Autorità in tema di sicurezza sulla base dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e h), della legge n. 481/95 e di seguito riepilogati.
- 3.2 Con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata sul sito internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito indicata come deliberazione n. 47/00), l'Autorità ha tra l'altro fissato obblighi per i distributori in materia di pronto intervento in seguito a segnalazione dei clienti finali o di terzi, definendo per la prima volta le situazioni riconducibili al pronto intervento stesso.
- 3.3 Con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 236/00, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e nel Supplemento ordinario, Serie generale, n. 2 della Gazzetta Ufficiale, n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito indicata come deliberazione n. 236/00) l'Autorità ha tra l'altro definito obblighi per i distributori in materia di:
- a) documentazione cartografica dell'impianto di distribuzione;
 - b) ispezione delle reti, fissando per ogni impianto di distribuzione percentuali minime annue obbligatorie di rete da ispezionare; la rete è definita dall'articolo 1, lettera hh), della deliberazione n. 236/00 come il sistema di condotte in generale interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal punto di alimentazione della rete, consente la distribuzione del gas ai clienti; essa non comprende gli impianti di derivazione di utenza o allacciamenti;

- c) controllo dell'odorizzazione del gas distribuito, fissando per ogni impianto di distribuzione un numero annuo minimo di controlli positivi del grado di odorizzazione del gas;
 - d) pronto intervento nei casi di chiamata per segnalazione di dispersione di gas a valle del punto di consegna del gas, estendendo gli obblighi già fissati dalla deliberazione n. 47/00 per il pronto intervento;
 - e) gestione e monitoraggio delle emergenze e degli incidenti da gas combustibile.
- 3.4 Con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e nel Supplemento ordinario, Serie generale, n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito indicata come deliberazione n. 237/00), l'Autorità, oltre a definire la nuova metodologia tariffaria per le attività di distribuzione del gas e la fornitura ai clienti del mercato vincolato, ha introdotto:
- a) il riconoscimento di costi sostenuti dai distributori per la sicurezza degli impianti di utenza per interventi di promozione della sicurezza; con la deliberazione 18 aprile 2002, n. 64/02, pubblicata sul sito internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 116 del 20 maggio 2002, sono state definite le modalità per il riconoscimento di tali costi;
 - b) il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli accertamenti in attuazione della regolazione che verrà definita dall'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, attraverso la componente PC prevista dall'articolo 4, comma 2;
 - c) la possibilità per i comuni, all'articolo 10, comma 1, di richiedere al distributore una disponibilità finanziaria da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura di gas a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e a disabili.

4 Criteri alla base della regolazione proposta

- 4.1 L'Autorità formula proposte in tema di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza ispirandosi ai seguenti criteri:
- a) raccordare la nuova regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza con la normativa esistente in materia di sicurezza degli impianti di utenza a gas;
 - b) definire le responsabilità dei distributori nell'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza nel rispetto delle norme vigenti, evitando inutili e costose duplicazioni per le attività già assegnate dalla legge ad altri soggetti abilitati;
 - c) semplificare le procedure di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza al fine di evitare inutili aggravii per i clienti finali;

- d) incentivare comportamenti virtuosi dei clienti finali affinché pongano cura a che i soggetti preposti a garantire la sicurezza del loro impianto operino in modo conforme alla normativa vigente;
 - e) valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo dell'ente locale (comuni, unioni di comuni e comunità montane) nei confronti del distributore al quale ha affidato la gestione del servizio di distribuzione, anche con riferimento all'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza.
- 4.2 Nelle sue proposte l'Autorità privilegia soluzioni basate sulle regole del mercato, favorendo l'autoregolazione dei soggetti interessati.

5 Sintesi delle proposte dell'Autorità

- 5.1 Di seguito viene presentata una sintesi delle proposte di regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza, descritte in dettaglio nei successivi capitoli del documento.
- 5.2 Le proposte di regolazione dell'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza favoriscono l'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti di utenza a gas (legge n. 46/90 e relativi regolamenti attuativi, in particolare il DPR n. 218/98).
- 5.3 In base a tale normativa, il cliente finale, che utilizza l'impianto di utenza a gas, ha l'obbligo di farsi rilasciare da soggetti abilitati la documentazione comprovante lo stato di sicurezza del proprio impianto. Pertanto, il distributore deve effettuare di norma un accertamento documentale delle dichiarazioni fornite dai clienti finali al fine di accertare che gli impianti siano stati eseguiti e mantenuti in stato di sicuro funzionamento. Solo in caso di esito negativo dell'accertamento documentale per assenza, incongruenza o incompletezza della documentazione fornita dal cliente finale, e previo preavviso al cliente interessato, il distributore deve effettuare un accertamento con sopralluogo presso l'impianto di utenza.
- 5.4 L'accertamento viene effettuato dal distributore attraverso personale tecnico, dipendente o esterno, da esso incaricato e consiste nella verifica della corretta applicazione della normativa vigente sulla sicurezza degli impianti di utenza da parte dei soggetti preposti dalle norme stesse al fine di rilevare l'assenza di anomalie tali da rendere l'impianto pericoloso nei riguardi della pubblica incolumità, secondo i criteri indicati dal DPR n. 218/98.
- 5.5 Il distributore è tenuto ad effettuare gli accertamenti documentali su tutti gli impianti di utenza a gas, siano essi in esercizio, modificati, o nuovi. L'Autorità propone che per ogni impianto in esercizio debba essere effettuato un accertamento ogni 8-12 anni.
- 5.6 Al fine di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni fornite dai clienti finali ed accertate per via documentale dal distributore, quest'ultimo è tenuto ad effettuare accertamenti con sopralluogo a campione su una frazione, orientativamente compresa tra il 5 e 10%, degli impianti di utenza sui quali abbia già effettuato l'accertamento per via documentale nell'anno termico precedente.

- 5.7 In assenza di specifiche norme tecniche, gli accertamenti con sopralluogo sono effettuati sulla base di linee guida predisposte dall'Associazione tecnica italiana del gas (di seguito indicata come Atig), a seguito di consultazione pubblica dei soggetti interessati e sentita l'Autorità, nelle quali le anomalie riscontrabili sono classificate in base alla pericolosità nei riguardi della pubblica incolumità.
- 5.8 Nel caso in cui l'accertamento con sopralluogo rilevi anomalie di massima pericolosità, il distributore provvede a comunicare alla competente Camera di commercio gli estremi della ditta che ha realizzato l'impianto, per i seguiti previsti dalla normativa vigente.
- 5.9 Il distributore può incaricare degli accertamenti un qualsiasi soggetto abilitato per legge all'installazione e manutenzione di impianti di utenza nonché professionisti iscritti ai rispettivi albi, purché in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari; il personale tecnico incaricato dell'accertamento di uno specifico impianto dichiara relativamente al medesimo l'impianto di non essere mai intervenuto in precedenza in qualità di progettista o installatore e di non essere intervenuto nei cinque anni precedenti in qualità di manutentore.
- 5.10 I costi relativi agli accertamenti documentali e agli accertamenti con sopralluogo a campione sono posti a carico di tutti i clienti finali, attraverso il riconoscimento nella tariffa di distribuzione di costi unitari, mentre i costi degli accertamenti con sopralluogo, effettuati dai distributori nei casi di documentazione mancante, incongrua o incompleta, sono addebitati ai clienti finali che hanno reso necessari tali accertamenti in base a costi unitari massimi.
- 5.11 I tempi di attuazione della regolazione degli accertamenti degli impianti di utenza sono differenziati per impianti in esercizio, modificati e nuovi al fine di assicurare una adeguata gradualità.
- 5.12 Gli enti locali (comuni, unioni di comuni e comunità montane) che intendano accelerare la periodicità di accertamento o aumentare la quota di accertamenti con sopralluogo effettuati per verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni dei clienti, o indicare priorità per lo svolgimento degli accertamenti, possono utilizzare il contratto di servizio per concordare con il distributore condizioni aggiuntive a quelle fissate dalla regolazione dell'Autorità, che ha valenza nazionale obbligatoria.

6 Definizioni e ambito di applicazione

- 6.1 Ai fini del presente documento valgono le definizioni:
- a) "accertamento" è l'insieme delle operazioni con le quali si accerta la sicurezza dell'impianto di utenza del cliente finale;
 - b) "anomalia" è una non conformità dell'impianto di utenza alle norme tecniche vigenti;
 - c) "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
 - d) "impianto di utenza" è il complesso, non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, costituito dall'insieme delle tubazioni

e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

- e) “impianto modificato” è l’impianto di utenza già in servizio sul quale sono eseguite operazioni di ampliamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria; tali operazioni non comprendono la sostituzione di apparecchi utilizzatori con altri dello stesso tipo e aventi portata termica non superiore, e la manutenzione ordinaria per come definita dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito indicato come DPR n. 447/91);
- f) “impianto nuovo” è l’impianto di utenza progettato e installato in conformità alle norme vigenti, messo in servizio per la prima volta;
- g) “installatore” è l'impresa, abilitata ai sensi della legge n. 46/90, che ha eseguito l'installazione o la modifica dell'impianto di utenza;
- h) “punto di consegna” è il punto di confine tra l’impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente¹;
- i) “sicurezza dell’impianto di utenza ” è lo stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità dell’impianto di utenza derivante dal suo essere stato eseguito e mantenuto nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Per altre definizioni si rinvia al Punto 1 della versione preliminare del regolamento riportata nell’appendice C.

- 6.2 Il presente documento, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 164/00, si riferisce ad impianti di utenza alimentati da gas naturale distribuito attraverso impianti di distribuzione². Come risulta dalla relazione annualmente redatta dal Cig sugli incidenti da gas combustibili, parte degli incidenti segnalati è connessa all’uso del Gpl³. Si pone pertanto la questione se estendere la regolazione dell’accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas anche a quelli alimentati a Gpl o ad altri tipi di gas distribuiti a mezzo di rete.

Spunto di consultazione Q.1: Definizioni

Si condividono le definizioni utilizzate dalla regolazione proposta dall’Autorità? In alternativa, quali altre definizioni si propongono?

¹ Nella quasi totalità dei casi il punto di consegna del gas al cliente finale coincide con la valvola di intercettazione del gas immediatamente a valle del gruppo di misura; vi sono però casi nei quali il punto di consegna del gas è a monte del gruppo di misura, nei quali quindi l’impianto di utenza comprende anche il tratto di tubo del gas compreso tra il punto di consegna e il gruppo di misura.

² Sono pertanto esclusi gli impianti di utenza alimentati da bombole a Gpl o da serbatoi privati di Gpl o da Gpl distribuito a mezzo di rete.

³ La relazione annuale del Cig per l’anno 2000 riporta per il Gpl distribuito in bombole o in piccoli serbatoi 205 incidenti dei quali 16 hanno provocato 22 decessi.

Spunto di consultazione Q.2: Tipo di gas

Si ritiene opportuno che l'Autorità estenda l'applicazione della regolazione degli accertamenti anche ad altri tipi di gas distribuiti a mezzo di rete quali gas di petrolio liquefatto, gas manifatturato o gas miscelato? Nel caso in cui non lo si ritenga opportuno, per quali motivi?

7 Tipi di impianti da sottoporre ad accertamenti

- 7.1 La formulazione dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 potrebbe essere erroneamente interpretata nel senso che l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza sia obbligatorio per i distributori soltanto "in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti già allacciati". Tale interpretazione mal si concilia con quanto disposto nello stesso comma dove si dice "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi". Infatti non sembra plausibile intendere che il distributore debba tornare a distanza di tempo ad accertare la sicurezza degli stessi impianti di utenza già sottoposti ad accertamento all'atto dell'attivazione della fornitura, non sottoponendo invece ad accertamento gli altri impianti di utenza esistenti, non ancora accertati e quindi potenzialmente più pericolosi.
- 7.2 D'altra parte la legge n. 481/95 prevede all'articolo 2, comma 12, lettera h), che l'Autorità "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi" al fine di garantire a tutti i clienti finali del servizio una eguale tutela. Inoltre, poiché lo scopo ultimo di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 è la tutela della pubblica incolumità, l'Autorità ritiene che il distributore debba accertare la sicurezza di tutti gli impianti di utenza a gas, compresi quelli esistenti, non destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

8 Accertamenti documentali e con sopralluogo presso il cliente finale

- 8.1 Un altro tema di grande rilevanza è come interpretare il termine accertamento della sicurezza degli impianti di utenza, se cioè debba essere inteso sempre come mero accertamento documentale oppure se si debba prevedere che in alcuni casi esso debba avvenire con sopralluogo presso l'impianto del cliente finale.
- 8.2 Potrebbe sembrare che la previsione di un accertamento con sopralluogo da parte del distributore lo porti a sostituirsi al compito affidato dalle leggi vigenti ad altri soggetti. Nella sentenza 8 ottobre 2001, n. 344, in riferimento alla legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 ottobre 1999, n. 31/4 bis, intitolata "Disposizione in materia di controlli degli impianti termici" in

attuazione dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 10/91, la Corte Costituzionale afferma:

“...L'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991 stabilisce infatti che siano realizzati i “controlli necessari” e verifiche almeno biennali sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione: queste ultime non possono che intendersi come verifiche dirette – quanto meno a campione (come è del resto previsto dallo stesso art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge regionale, non impugnato) – condotte sugli impianti, non sui soli documenti, come è confermato sia dal riferimento all'onere a carico degli utenti, sia dalla previsione di utilizzo anche di “organismi esterni aventi specifica competenza tecnica”, che si giustifica solo con riguardo a verifiche sul funzionamento effettivo degli impianti.”

- 8.3 Anche il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00 prevede espressamente l'impiego di personale tecnico ai fini dell'accertamento e tale scelta si giustifica solo con riguardo all'accertamento con sopralluogo, almeno a campione, della sicurezza degli impianti di utenza.
- 8.4 In entrambi i commi 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00 si prevede l'obbligo per il distributore di sospendere la fornitura di gas nel caso in cui non sia consentito il controllo, con riferimento a controlli diretti in loco.
- 8.5 Infine, qualora si prevedessero solo accertamenti documentali per l'attuazione del comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 164/00, si perverrebbe alla conclusione che per il controllo dell'efficienza energetica dei soli impianti termici è obbligatoria l'effettuazione di controlli diretti, almeno a campione, mentre per la tutela della incolumità pubblica su tutti gli impianti di utenza possono bastare accertamenti documentali.
- 8.6 Per i motivi sopra indicati, le proposte dell'Autorità prevedono, ai fini del riscontro della veridicità della documentazione presentata dal cliente finale, che il distributore non si limiti all'accertamento documentale, ma debba effettuare accertamenti con sopralluogo a campione in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli impianti di utenza, già accertati in via documentale, al fine di realizzare un adeguato controllo di quanto dichiarato da ditte abilitate o da tecnici iscritti ai relativi albi.

Spunto di consultazione Q.3: Accertamenti con sopralluogo a campione

Quale si ritiene che debba essere la percentuale minima obbligatoria di accertamenti annui a campione sugli impianti di utenza per i quali sia avvenuto l'accertamento documentale?

9 La documentazione richiesta ai fini degli accertamenti

- 9.1 Per svolgere l'attività di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza, il distributore deve richiedere al cliente finale la seguente documentazione prevista dalla normativa vigente:
- a) per gli impianti di utenza messi in esercizio o modificati dopo l'entrata in vigore della legge n. 46/90, copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati richiesti (di seguito indicata come Dichiarazione di conformità);
 - b) per impianti di utenza messi in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/90, copia della Scheda di presentazione dei risultati di cui al decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (di seguito indicato come Mica) 26 novembre 1998 (di seguito indicata come Scheda di presentazione dei risultati) attuativo del dPR n. 218/98; la Scheda di presentazione dei risultati deve essere sottoscritta da parte di una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 o di un tecnico iscritto al relativo albo professionale.
- 9.2 L'Autorità ritiene che il rispetto dei requisiti essenziali indicati dall'articolo 2 del dPR n. 218/98 (richiamati al paragrafo 2.3 del presente documento per la consultazione) assicuri la tutela dell'incolumità pubblica e che pertanto debba essere consentita, ad esclusione degli impianti nuovi, la possibilità per l'utilizzatore dell'impianto di potere attestare la sicurezza del proprio impianto di utenza, qualora non disponga della Dichiarazione di conformità, attraverso la Scheda di presentazione dei risultati.

10 Gli accertamenti per impianti esistenti, modificati e nuovi: modalità e periodicità

- 10.1 Gli impianti di utenza possono essere distinti nei seguenti tre tipi:
- a) impianti di utenza in esercizio o esistenti, in parte messi in servizio precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 46/90 (13 marzo 1990) e in parte successivamente;
 - b) impianti di utenza modificati;
 - c) impianti di utenza nuovi.
- 10.2 Le modalità di accertamento della sicurezza sugli impianti di utenza devono essere differenti per ciascuno dei tre tipi di impianti, per tenere conto della documentazione disponibile da richiedere ai fini dell'accertamento. Inoltre occorre tenere presente il considerevole numero di impianti da accertare: gli impianti di utenza nuovi e modificati sono circa 500.000 all'anno (stima effettuata a partire dai dati comunicati annualmente dagli esercenti i servizi di distribuzione e di fornitura del gas per la verifica del rispetto della Carta dei servizi); gli impianti esistenti sono oltre 15 milioni. Per gli impianti esistenti la quota parte annua di impianti da sottoporre ad accertamento deve quindi essere fissata in modo da tenere realisticamente conto della numerosità degli impianti.

10.3 Ai fini dell'accertamento della sicurezza del primo tipo di impianti di utenza, quelli esistenti, l'Autorità propone che:

- a) la periodicità di accertamento sia compresa tra 8 e 12 anni; tale intervallo di valori risente della duplice considerazione che da una parte il periodo tra un accertamento ed il successivo non deve eccedere la durata massima dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas, previsto in 12 anni dal decreto legislativo n. 164/00, e dall'altra che una frequenza maggiore di quella di un accertamento ogni 8 anni non è sostenibile da parte del settore sia a motivo della mancanza di un numero sufficiente di personale tecnico adeguatamente qualificato da incaricare per gli accertamenti sia a motivo dei costi elevati che i clienti finali dovrebbero sostenere; nel proseguimento del documento per la consultazione si è ipotizzata una periodicità di 10 anni, ossia una quota annua di impianti accertati pari al 10% del totale; non si ritiene peraltro ipotizzabile una diversificazione della periodicità in funzione delle dimensioni o dell'organizzazione del distributore, in quanto questo introdurrebbe una discriminazione dei clienti finali ai fini dell'incolumità pubblica;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno il distributore invii al 10% dei clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno precedente, la richiesta di copia conforme della Dichiarazione di conformità o della Scheda di presentazione dei risultati; sono esclusi i clienti finali che abbiano già consegnato al distributore tale documentazione nei 10 anni termici precedenti;
- c) qualora il cliente finale non faccia pervenire la documentazione richiesta entro sei mesi dalla data di invio della richiesta della documentazione da parte del distributore, quest'ultimo provveda entro i successivi due mesi all'accertamento con sopralluogo; la numerosità degli impianti esistenti da accertare comporta la necessità di criteri di priorità da seguire nella scelta degli impianti; si ritiene che debba essere prioritario l'accertamento sugli impianti di utenza a gas installati all'interno delle abitazioni, dato che in essi si concentra il maggiore rischio.

Poiché la copertura dei costi degli accertamenti potrebbe avvenire mediante i ricavi tariffari derivanti dall'attività di distribuzione, si ritiene che la base temporale debba essere la stessa adottata dalla deliberazione n. 237/00 e cioè l'anno termico (definito come il periodo intercorrente tra l'1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo).

10.4 Ai fini dell'accertamento della sicurezza del secondo tipo di impianti di utenza, gli impianti modificati, l'Autorità propone che:

- a) in occasione di nuovi allacci ad impianti di utenza già in esercizio (con esclusione dei subentri immediati e delle interruzioni della fornitura per morosità) la riattivazione della fornitura di gas sia condizionata dalla presentazione da parte del cliente finale dell'impianto della Dichiarazione di conformità o della Scheda di presentazione dei risultati⁴;

⁴ Per la procedura di attivazione o riattivazione si veda il capitolo 19.

- b) in tutti i casi in cui il cliente finale non sia in grado di presentare la documentazione o qualora questa risulti incompleta o incongruente, il distributore provveda all'accertamento con sopralluogo.
- 10.5 Ai fini dell'accertamento della sicurezza del terzo tipo di impianti di utenza, gli impianti nuovi, l'Autorità propone che:
- a) in occasione di nuovi allacci ad impianti di utenza nuovi l'attivazione della fornitura sia condizionata dalla presentazione da parte dell'utilizzatore dell'impianto della Dichiarazione di conformità;
- b) in tutti i casi in cui il cliente finale non sia in grado di presentare la documentazione o qualora questa risulti incompleta o incongruente, il distributore provveda all'accertamento con sopralluogo.

Spunto di consultazione Q.4: Periodicità degli accertamenti sugli impianti di utenza esistenti

Si condividono le proposte dell'Autorità in merito alla periodicità degli accertamenti sugli impianti esistenti? In alternativa, che cosa si propone?

Spunto di consultazione Q.5: Accertamenti sugli impianti di utenza esistenti

Si condividono le proposte dell'Autorità per gli accertamenti sugli impianti esistenti? In alternativa, cosa si propone? Quali altri criteri di priorità potrebbero essere adottati nella scelta degli impianti da assoggettare ad accertamento?

Spunto di consultazione Q.6: Accertamenti sugli impianti di utenza modificati

Si condividono le proposte dell'Autorità per gli accertamenti sugli impianti modificati? In alternativa, che cosa si propone?

Spunto di consultazione Q.7: Accertamenti sugli impianti di utenza nuovi

Si condividono le proposte dell'Autorità per gli accertamenti sugli impianti nuovi? In alternativa, che cosa si propone?

11 Le modalità di effettuazione degli accertamenti: aspetti comuni

- 11.1 L'impianto da sottoporre ad accertamento è costituito dall'impianto di utenza comprensivo dei sistemi di adduzione dell'aria comburente e di evacuazione dei fumi⁵, con esclusione delle apparecchiature. Tale scelta deriva dalla considerazione che le apparecchiature sono già certificate dai relativi costruttori ai fini di un sicuro funzionamento a patto che la loro installazione sia conforme alla normativa tecnica vigente e che siano eseguiti nel tempo i controlli e le manutenzioni prescritte per legge su tali apparecchiature⁶.
- 11.2 Il distributore effettua di norma un accertamento documentale sulla documentazione indicata al precedente capitolo 0; in caso di documentazione

⁵ Per approfondimenti si veda il capitolo 20.

⁶ Tale considerazione è alla base dei contenuti dell'accertamento con sopralluogo indicati al successivo capitolo 22.

incompleta o assente il distributore effettua un accertamento con sopralluogo prima di attivare la fornitura o di sospenderla, nel caso di impianto esistente.

- 11.3 L'accertamento con sopralluogo deve essere preceduto da un adeguato preavviso per il cliente finale, in modo da favorire la presenza di personale tecnico di fiducia del cliente al momento dell'accertamento con sopralluogo. Nel caso di accertamento con sopralluogo di impianti in esercizio, potrebbe essere opportuno prevedere una seconda comunicazione di sollecito in modo da mettere il cliente finale, che ancora non lo avesse fatto, in grado di provvedere a quanto richiesto con la precedente comunicazione del distributore, evitando in questo modo in alcuni casi l'accertamento con sopralluogo e i costi ad esso connessi.
- 11.4 L'accertamento con sopralluogo viene effettuato sulla base di linee guida e di uno standard di verbale predisposti dall'Atig. In particolare tali linee guida prevederanno la classificazione delle anomalie riscontrate sull'impianto di utenza ai fini della loro pericolosità per l'incolumità pubblica e gli effetti di una loro presenza ai fini della negazione o sospensione della fornitura di gas.
- 11.5 Nei casi in cui le anomalie riscontrate sull'impianto di utenza siano state classificate di massima pericolosità o sia impedita l'effettuazione dell'accertamento con sopralluogo, il personale tecnico incaricato dell'accertamento provvede ad avvertire immediatamente il distributore al fine della sospensione immediata della fornitura ed avverte gli enti competenti per legge per le azioni di loro spettanza⁷.
- 11.6 Al termine dell'accertamento con sopralluogo il personale tecnico incaricato compila il verbale di accertamento e ne lascia copia al cliente finale.
- 11.7 Il personale tecnico incaricato dell'accertamento deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali adeguati previsti dalle norme vigenti in tema di sicurezza e meglio specificati al capitolo 21; infatti la delicatezza del ruolo del personale tecnico incaricato dell'accertamento, che può negare o sospendere la fornitura di gas, richiede una preparazione tecnica almeno pari a quella di coloro che progettano, realizzano e modificano gli impianti stessi.
- 11.8 Per ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di effettuazione degli accertamenti con sopralluogo si veda il capitolo 22.

Spunto di consultazione Q.8: Formazione ed accertamento dei requisiti tecnico-professionali del personale incaricato dell'accertamento

Si ritiene necessario prevedere una formazione specifica per il personale tecnico incaricato degli accertamenti? Si ritiene che debba essere prevista una verifica periodica del mantenimento in capo al personale tecnico incaricato del possesso di tali requisiti? In alternativa, che cosa si ritiene di proporre?

⁷ Al fine di evitare che il distributore proceda alla sospensione della fornitura di gas in caso di assenza del cliente finale che non sia stato adeguatamente preavvertito, la regolazione pone attenzione alle modalità di preavviso. Per un approfondimento si rinvia al capitolo 22.

12 La tutela della concorrenza

- 12.1 L'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza può comportare successivi interventi di messa a norma degli impianti accertati. Tali interventi e le attività di manutenzione o di gestione degli impianti (di seguito indicati come servizi post-contatore) si svolgono in regime di libera concorrenza. Pertanto è opportuno che l'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza svolta dal distributore, che è un soggetto monopolista, sia nettamente separata da attività svolte in regime di libera concorrenza, come i servizi post-contatore.
- 12.2 L'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza è indicata dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 tra gli obblighi delle imprese di distribuzione. Pertanto essa deve essere considerata come attività "strettamente connessa agli specifici compiti assegnati" al distributore (garantire l'accesso e l'uso della rete in condizioni di sicurezza individuale e collettiva), e pertanto compresa tra le attività a cui si riferisce l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito indicata come legge n. 287/90), recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
- 12.3 Pertanto per l'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza non è richiesta la separazione societaria dall'attività di distribuzione, separazione che è invece necessaria per i servizi post contatore, per i quali trova applicazione l'articolo 8, comma 2 bis, della legge n. 287/90⁸, che impone che le imprese che operano in monopolio legale "*qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli nei quali operano in monopolio, operano mediante società separate*".
- 12.4 Tuttavia l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che: "*L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi.*"
- 12.5 Il richiamo al rispetto della concorrenza nella regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza va perciò riferito alla necessità di porre in atto delle misure volte a non consentire al distributore di utilizzare la sua posizione monopolistica per mettere in pratica comportamenti ingiustificatamente lesivi della concorrenza e per estendere la propria attività in altri mercati e segnatamente nel mercato dei servizi post-contatore.
- 12.6 A tal fine è opportuno tenere presente che i venditori, i soggetti che intendono proporre contratti servizio energia e altri soggetti terzi rispetto al distributore possono proporre ai propri clienti servizi integrati che comprendano anche servizi post-contatore. La creazione di una adeguata offerta concorrenziale può portare un beneficio al consumatore non solo in termini di riduzione di prezzo ma anche di incremento del suo benessere.

⁸ La norma citata è stata introdotta dall'articolo 11 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

- 12.7 Pertanto, è importante prevedere regole che impediscano al distributore di avvalersi delle informazioni raccolte tramite l'attività di accertamento a vantaggio, in modo discriminatorio, solo delle società ad esso collegate ed operanti nel mercato dei servizi post-contatore, in quanto simili comportamenti potrebbero ledere la libera concorrenza e lo sviluppo di nuovi operatori.
- 12.8 A questo riguardo l'Autorità ritiene che sia utile fissare alcuni requisiti per:
- a) la gestione delle informazioni che il distributore raccoglie svolgendo in esclusiva l'attività di accertamento e che deve mettere a disposizione di tutti i soggetti che operano nell'attività di vendita e nei servizi post-contatore che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme vigenti⁹;
 - b) le incompatibilità a carico del personale che effettua gli accertamenti, in modo da evitare che chi effettua l'accertamento relativo ad uno specifico impianto abbia operato in qualità di progettista o installatore o sia intervenuto nei cinque anni precedenti in qualità di manutentore.
- 12.9 Oltre a ciò, l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 impone al distributore l'obbligo di effettuare gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza attraverso personale tecnico, senza precisare se il personale tecnico debba essere dipendente del distributore o personale esterno.
- 12.10 Poiché l'effettuazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza rientra negli obblighi del distributore, si ritiene di poter garantire tale obbligo nel rispetto della concorrenza prevedendo per il distributore:
- a) la facoltà di scelta per l'effettuazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza tra personale dipendente e personale esterno, nel rispetto dei requisiti tecnico-professionali minimi fissati;
 - b) la definizione di incompatibilità soggettive del personale tecnico incaricato nei riguardi dell'impianto di utenza da accertare che garantiscano l'inesistenza di conflitti di interesse;
 - c) l'obbligo per il distributore di costituire una società separata per l'eventuale svolgimento dei servizi post-contatore.
- 12.11 Per ulteriori approfondimenti in merito alle incompatibilità soggettive del personale incaricato di effettuare gli accertamenti, si veda il capitolo 21.

Spunto di consultazione Q.9: Svolgimento delle attività degli accertamenti in regime di concorrenza

Si condividono le proposte dell'Autorità in tema di svolgimento delle attività degli accertamenti in regime di concorrenza? In alternativa, che cosa si propone?

⁹ Le informazioni che il distributore è tenuto a registrare nel corso delle attività di accertamento sono indicate in dettaglio nel capitolo 22.

13 La copertura dei costi degli accertamenti

- 13.1 L'Autorità intende definire modalità di copertura dei costi sostenuti dal distributore per l'effettuazione degli accertamenti in grado di incentivare i comportamenti virtuosi dei clienti finali, affinché questi pongano particolare cura a che i soggetti preposti per le verifiche ed i controlli sul loro impianto di utenza operino in modo conforme a quanto previsto dalle leggi vigenti.
- 13.2 La copertura dei costi degli accertamenti può avvenire:
- a) con la ripartizione dei costi sostenuti tra tutti i clienti finali attraverso le tariffe di distribuzione, con il riconoscimento dei costi mediante l'apposita componente PC, prevista dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 237/00 dell'Autorità, nel calcolo del vincolo dei ricavi di distribuzione;
 - b) esclusivamente attraverso un corrispettivo addebitato al cliente finale il cui impianto di utenza sia stato sottoposto ad accertamento;
 - c) attraverso una soluzione mista che preveda una parte dei costi sostenuti dal distributore per gli accertamenti coperta attraverso le tariffe di distribuzione ed una parte con addebiti ai clienti finali interessati dagli accertamenti.
- 13.3 L'Autorità ritiene preferibile che:
- a) i costi degli accertamenti documentali e di quelli con sopralluogo a campione ricadano sull'insieme dei clienti finali e siano quindi coperti attraverso le tariffe di distribuzione;
 - b) sia invece addebitato al cliente finale interessato il costo dell'accertamento con sopralluogo dovuto ad assenza, incongruità od incompletezza della documentazione da esso fornita ed accertata per via documentale (accertamento con sopralluogo non a campione).
- 13.4 Questa soluzione fornisce segnali chiari per incentivare comportamenti virtuosi da parte dei clienti finali; infatti premia i clienti finali che si avvalgono di soggetti competenti e dotati della abilitazione di legge. Lo svantaggio di tale soluzione è rappresentato dal fatto che il cliente finale non è sempre dotato di adeguate conoscenze per operare una scelta oculata del soggetto preposto per legge per le verifiche ed i controlli. In altri termini il cliente finale potrebbe trovarsi in tal caso a dovere sopportare sia i costi della duplicazione dei lavori sul proprio impianto da parte della ditta abilitata sia i costi dell'accertamento con sopralluogo operato dal distributore. Il problema potrebbe essere superato prevedendo che il pagamento da parte del cliente finale del lavoro o della prestazione eseguite dalla ditta installatrice avvenga solo a buon esito della pratica e che il costo dell'accertamento con sopralluogo eseguito dal distributore rimanga a carico della ditta installatrice stessa.
- 13.5 Si propone che la copertura dei costi degli accertamenti avvenga sulla base di un costo unitario massimo, definito con riferimento ad attività svolte in modo efficiente e comprensivo di tutti i costi aziendali connessi agli accertamenti, eventualmente aggiornabile su base annua in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; a titolo esemplificativo, si ipotizza che possa essere riconosciuto un costo unitario pari a:
- a) 10-20 euro per ogni accertamento documentale;

b) 40-60 euro per ogni accertamento con sopralluogo.

Tale riconoscimento dei costi avverrà, come già precisato al paragrafo 13.3, a tariffa per gli accertamenti documentali e per gli accertamenti con sopralluogo a campione mentre sarà a carico del cliente finale nel caso di accertamento con sopralluogo dovuto ad assenza, incompletezza o incongruità della documentazione.

13.6 I costi unitari massimi saranno rivisti dall'Autorità all'inizio di ogni periodo di regolazione tariffaria.

13.7 Per ogni cliente finale l'incidenza media in tariffa degli accertamenti documentali e degli accertamenti a campione con sopralluogo sarà pari a meno di 4 euro all'anno nelle seguenti ipotesi:

a) numero annuo di accertamenti documentali su impianti nuovi o modificati pari a circa 500.000;

b) numero annuo di accertamenti documentali su impianti esistenti pari circa a 1.500.000;

c) numero annuo di accertamenti con sopralluogo a campione pari a circa 100.000 corrispondenti al 5% degli accertamenti documentali effettuati.

Spunto di consultazione Q.10: Copertura dei costi degli accertamenti

Si condivide la proposta dell'Autorità che prevede la copertura dei costi degli accertamenti documentali e degli accertamenti con sopralluogo a campione mediante la tariffa di distribuzione e la copertura degli accertamenti con sopralluogo non a campione con addebito al cliente finale interessato? In alternativa, che cosa altro si propone?

Spunto di consultazione Q.11: Costi unitari massimi riconosciuti per ogni accertamento documentale e con sopralluogo

Si considerano adeguati i costi unitari massimi proposti dall'Autorità? Si ritiene che tali costi dovrebbero essere differenziati in base alla portata termica complessiva dell'impianto o in base ad altri elementi?

14 Le responsabilità connesse con l'impianto di utenza

14.1 L'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce una nuova responsabilità al distributore che integra le responsabilità connesse ad un impianto di utenza a gas.

14.2 Pertanto le responsabilità, che derivano dal contesto legislativo vigente in materia, possono essere sintetizzate in funzione del soggetto interessato:

a) il distributore è responsabile dell'attuazione di quanto prescritto dal regolamento emanato dall'Autorità ai fini dell'attività di accertamento ed in particolare della effettuazione degli accertamenti e dell'idoneità tecnico-professionale del personale tecnico da esso incaricato;

- b) il personale tecnico incaricato dal distributore di accertare la sicurezza dell'impianto di utenza nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile di omessa vigilanza o di negligenza qualora, per colpa o dolo, non adempia a quanto prescritto dal regolamento emesso dall'Autorità;
- c) il proprietario dell'unità immobiliare a cui è asservito l'impianto ha l'obbligo, a partire dal 13 marzo 1990, di commissionare i lavori di installazione e manutenzione straordinaria relativi all'impianto stesso a una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90;
- d) il cliente finale, in qualità di utilizzatore dell'impianto di utenza a gas (proprietario o conduttore dell'alloggio) ha la responsabilità di affidare la manutenzione dello stesso impianto a una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90; se l'impianto di utenza a gas alimenta un impianto termico autonomo, deve affidarne la manutenzione annuale ad una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e deve mantenere aggiornato il "libretto di impianto"; l'utilizzatore deve inoltre adoperare gli apparecchi in conformità alle istruzioni impartite dal fabbricante, riportate sui relativi libretti di uso e manutenzione;
- e) l'installatore o il manutentore rispondono se l'impianto, a causa di un difetto di installazione (scelta di materiali, componenti o apparecchi non idonei, mancata rispondenza a un progetto esistente, errata esecuzione dei lavori) o di manutenzione provoca danni a cose o persone;
- f) l'installatore abilitato o il professionista, iscritto in uno degli appositi elenchi di una Camera di commercio in conformità a quanto previsto dal decreto del Mica 6 aprile 2000, che sottoscrive una Scheda di valutazione dei risultati, ne risponde in caso di dichiarazione non rispondente al vero;
- g) il manutentore che, chiamato per un intervento su una caldaia a gas, riscontra una situazione di potenziale pericolo che non è in grado di rimuovere con il proprio intervento, o che non è autorizzato a rimuovere dal committente la manutenzione, deve avvertire quest'ultimo in forma certa.

15 Il ruolo degli enti locali e il contratto di servizio con il distributore

- 15.1 La regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti a gas definita dall'Autorità costituisce un obbligo inderogabile e comune per tutti i distributori a livello nazionale.
- 15.2 A livello locale, l'ente locale competente può stabilire ulteriori obblighi rispetto alla regolazione degli accertamenti definita dall'Autorità, ad esempio introducendo per lo specifico distributore criteri di priorità per l'effettuazione degli accertamenti della sicurezza sugli impianti di utenza a gas.
- 15.3 Lo strumento per l'introduzione di tali ulteriori obblighi su scala locale è previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il contratto di servizio stipulato tra l'ente locale ed il distributore debba definire, tra l'altro, gli obblighi di servizio del distributore e le conseguenze degli inadempimenti. Tra tali obblighi figura quello di

accertamento della sicurezza degli impianti di utenza; il contratto di servizio potrà stabilire quindi le obbligazioni intercorrenti fra un determinato ente locale ed il proprio distributore anche relativamente alla sicurezza degli impianti di utenza.

- 15.4 Nel formulare, come previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, la propria proposta al Ministero delle attività produttive (di seguito indicato come Map) relativamente al contratto tipo di servizio, l'Autorità terrà conto della possibilità che gli enti locali richiedano di introdurre nel contratto di servizio elementi relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti a gas. Nel contratto tipo potrebbe essere opportuno definire comunque un tetto massimo per la percentuale annua di accertamenti che l'ente locale può richiedere al proprio distributore.
- 15.5 Poiché gli accertamenti riguardano la sicurezza degli impianti di utenza ai fini dell'incolumità pubblica con una possibile sovrapposizione degli accertamenti con le verifiche da effettuarsi da parte dei comuni ai sensi della legge n. 46/90, riveste grande importanza lo scambio di informazioni tra il distributore e ciascuno dei comuni nei quali il distributore medesimo gestisce il servizio al fine di evitare duplicazioni di verifiche e accertamenti sui medesimi impianti di utenza. L'Autorità propone a tale scopo che, a cadenza annuale, il distributore debba richiedere ad ogni comune l'elenco degli impianti di utenza che quest'ultimo abbia già verificato ai sensi della legge n. 46/90 e di converso che il distributore debba comunicare allo stesso comune l'elenco degli impianti di utenza che abbia già accertato ai sensi della regolazione della sicurezza degli impianti definita dall'Autorità.
- 15.6 Per quanto riguarda gli eventuali problemi di natura finanziaria che clienti in condizioni economiche disagiate, anziani e disabili dovessero incontrare a seguito dei lavori necessari a riportare il loro impianto in stato di sicuro funzionamento, i comuni potranno utilizzare a tal fine le risorse messe a disposizione attraverso una apposita componente tariffaria per interventi relativi a tali tipologie di clienti, come già menzionato al capitolo 3.

Spunto di consultazione Q.12: Ruolo degli enti locali

Si condividono le proposte dell'Autorità in merito al ruolo degli enti locali riguardo agli accertamenti? In alternativa, cosa altro si propone?

16 Il ruolo delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali

- 16.1 La legge n. 46/90 ha affidato all'installatore la responsabilità della buona esecuzione degli impianti di utenza. La professionalità, nel rapporto diretto fra installatore e il committente dell'impianto di utenza, è assicurata dagli articoli 3 (requisiti tecnico-professionali degli operatori) e 14 (verifiche) della stessa legge.
- 16.2 La complessità della normativa in essere, ha portato alcuni distributori, le maggiori organizzazioni degli installatori e altri soggetti ad avviare, a sostegno dell'abilitazione conseguita *ope legis*, iniziative di aggiornamento sulla

normativa tecnica che regola gli interventi nel settore, per consentire agli installatori di affrontare le responsabilità assegnate con la migliore conoscenza possibile. Tali iniziative si sono estrinsecate in conferenze, corsi di aggiornamento tecnico, opuscoli e manuali esplicativi.

- 16.3 Anche l'Atig ha avviato nel 1996 un processo formativo permanente, denominato Iniziativa Qualigas. Tale processo, costituito da corsi di aggiornamento di base, corsi annuali di richiamo, visite agli impianti, invio di un bollettino di informazioni periodico e consulenza impiantistica disponibile con continuità, ha interessato, nel quadriennio 1996-2000, oltre 2.500 operatori dislocati in diciassette aree del territorio nazionale.
- 16.4 Nel complesso il tema dell'aggiornamento professionale degli installatori è nel Paese una realtà presente con iniziative di varia natura, anche se, visto l'elevato numero di imprese operanti nel settore, valutato in circa 40.000, si deve ipotizzare che un numero significativo di installatori non ha preso parte ad alcun processo di aggiornamento, stante il carattere di volontarietà di tali iniziative.
- 16.5 L'attuazione della regolazione che verrà introdotta dall'Autorità, per la maggior rilevanza assegnata alle dichiarazioni dei soggetti abilitati per legge e per le nuove responsabilità attribuite ai distributori, richiede:
- a) un rinforzo delle attività di aggiornamento professionale da parte delle associazioni degli installatori, di organismi tecnici e dei distributori;
 - b) un impegno di aggiornamento da parte degli ordini e dei collegi professionali dai quali proverrà una buona parte del personale tecnico incaricato degli accertamenti;
 - c) un contributo da parte dell'Atig nella definizione delle linee guida per l'effettuazione degli accertamenti;
 - d) un impegno da parte dell'Enea, anche sulla base di un eventuale accordo di programma con il Map, e di altri soggetti competenti per l'allestimento di corsi di aggiornamento e per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali del personale tecnico incaricato degli accertamenti.
- 16.6 L'Autorità ritiene importante il ruolo delle associazioni tecniche di settore, degli ordini e dei collegi professionali, delle associazioni degli installatori e di altri operatori tecnici nel contribuire a diffondere tra i clienti finali comportamenti virtuosi per diminuire i rischi derivanti da situazioni di mancato rispetto della messa a norma degli impianti a valle del punto di consegna.

Spunto di consultazione Q.13: Coinvolgimento delle associazioni degli installatori, delle associazioni tecniche di settore, degli ordini e dei collegi professionali

Quale si ritiene possano essere i contributi e le modalità di coinvolgimento delle associazioni degli installatori, delle associazioni tecniche di settore, degli ordini e dei collegi professionali per favorire l'attuazione della regolazione introdotta dall'Autorità?

17 Il ruolo delle associazioni dei consumatori

- 17.1 Le associazioni dei consumatori hanno da sempre attribuito grande importanza alla sicurezza per il cliente finale tra gli aspetti di qualità del servizio gas fornito da parte degli esercenti. In particolare le associazioni hanno richiesto di:
- a) assicurare la massima sicurezza nell'uso del gas sia per gli utilizzatori del servizio sia più in generale per tutti i cittadini;
 - b) evitare la duplicazione dei controlli sugli impianti dei clienti finali e la conseguente moltiplicazione dei costi a carico degli stessi;
 - c) favorire la semplificazione per rendere più facile ai clienti finali l'esecuzione degli adempimenti di legge relativi alla sicurezza dei loro impianti.
- 17.2 La legge 30 luglio 1998, n. 281, successivamente modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, ha istituito presso il Map il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito indicato come Cncu). Il Cncu esprime pareri su disegni di legge e schemi di regolamenti che riguardino diritti e interessi dei consumatori, formula proposte in materia di tutela dei consumatori, promuove studi e ricerche su problemi del consumo, diritti dei consumatori, qualità e sicurezza di beni e servizi, elabora programmi di informazione dei consumatori, favorisce iniziative per l'accesso dei consumatori alla giustizia, favorisce il raccordo tra le politiche nazionali e regionali di tutela dei consumatori, favorisce la rappresentanza dei consumatori a livello locale, segnala ostacoli e difficoltà all'attuazione della semplificazione amministrativa e intrattiene rapporti con organismi analoghi di altri paesi dell'Unione europea.
- 17.3 Il protocollo di intesa siglato tra l'Autorità e il Cncu il 17 ottobre 2001 riveste una particolare importanza ai fini di assicurare il massimo coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle attività di:
- a) divulgazione presso i clienti finali della regolazione introdotta dall'Autorità per l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
 - b) verifica della corretta attuazione della regolazione dell'Autorità con particolare riferimento alla procedura per l'attivazione della fornitura di gas;
 - c) promozione con le associazioni degli installatori, con l'Atig, con gli organismi tecnici, con l'Enea, con le associazioni dei distributori e dei nuovi soggetti interessati dalla regolazione nonché con gli ordini e i colleghi professionali di momenti di informazione dei clienti finali sulle problematiche relative alla sicurezza degli impianti di utenza.

Spunto di consultazione Q.14: Coinvolgimento delle associazioni dei consumatori

Quale si ritiene possano essere i contributi e le modalità di coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nell'attuazione della nuova regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas?

18 I tempi di attuazione della regolazione

- 18.1 Al fine di garantire da una parte ai distributori una adeguata gradualità di attuazione e dall'altra consentire un immediato impatto sul miglioramento della tutela dell'incolumità pubblica, si può ipotizzare che:
- a) l'applicazione della procedura per l'attivazione della fornitura nonché gli obblighi di accertamento dei nuovi impianti decorrano dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento da parte dell'Autorità;
 - b) l'avvio di obblighi di accertamento degli impianti di utenza modificati decorra dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento da parte dell'Autorità;
 - c) l'avvio di obblighi di accertamento degli impianti di utenza esistenti decorra dopo 365 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento da parte dell'Autorità.
- 18.2 Dall'entrata in vigore della regolazione, i controlli tecnici dell'Autorità assumeranno una maggiore valenza: l'inosservanza o inadempienza da parte dei distributori di obblighi fissati dalla regolazione emanata dall'Autorità con proprio provvedimento, oltre a determinare il non riconoscimento a tariffa dei costi sostenuti, è passibile di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.
- 18.3 Con riferimento a quanto esposto al capitolo 15, l'Autorità attribuisce grande importanza ai poteri di verifica dell'ente concedente il servizio, che saranno indicati nel contratto tipo di servizio predisposto dall'Autorità ed approvato dal Map, conformemente a quanto richiesto dal decreto legislativo n.164/00. L'Autorità ritiene infatti che, ferme restando le responsabilità penali del distributore e del personale incaricato dell'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza, l'ente locale possa per primo verificare che il distributore, al quale l'ente locale ha affidato il servizio di distribuzione del gas, svolga l'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza in attuazione della regolazione che l'Autorità stessa intende definire al termine della presente consultazione.

Spunto di consultazione Q.15: Tempi di attuazione della regolazione

Si condividono i tempi previsti per l'attuazione della regolazione degli accertamenti degli impianti di utenza? In alternativa, cosa si propone?

Parte II: Approfondimenti tecnici sulle proposte dell'Autorità

19 La procedura di attivazione della fornitura di gas

- 19.1 Un presupposto fondamentale all'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura, è rappresentato dalla procedura di attivazione della fornitura che il distributore deve mettere in atto per consentire all'installatore abilitato di rilasciare le dichiarazioni di legge.
- 19.2 L'Autorità ritiene che al fine di consentire all'installatore l'effettuazione di tutte le prove richieste per la messa in servizio dell'impianto e degli apparecchi di utilizzazione previste dalle norme UNI, il distributore debba provvedere all'alimentazione del punto di consegna.
- 19.3 Le proposte dell'Autorità prevedono che nel caso di richiesta di attivazione della fornitura il distributore:
- a) alimenti il punto di consegna, entro i tempi previsti dalla deliberazione n. 47/00, incrementati di due giorni lavorativi per tenere conto dei tempi necessari per l'effettuazione dell'accertamento documentale, a far data dalla data di ricevimento da parte del richiedente l'attivazione della fornitura di una copia della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o sostitutiva¹⁰, rilasciata dall'installatore e completa di tutti gli allegati, regolarmente compilata in ogni parte ad esclusione di quella relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità¹¹;
 - b) neghi o sospenda la fornitura di gas qualora, a seguito dell'accertamento con sopralluogo della sicurezza dell'impianto di utenza, riscontri nell'impianto di utenza anomalie di massima pericolosità;
 - c) sospenda successivamente la fornitura di gas qualora non riceva entro 10 giorni lavorativi da parte del richiedente l'attivazione della fornitura la Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o sostitutiva, rilasciata dall'installatore, regolarmente compilata in ogni parte compresa quella relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità.
- 19.4 In alternativa a tale procedura si potrebbe prevedere una alimentazione provvisoria del punto di consegna; in tal caso la regolazione potrebbe prescrivere che il distributore:
- a) alimenti il punto di consegna per il tempo strettamente necessario alle prove di funzionalità delle apparecchiature installate, previo ottenimento da parte del cliente finale della Dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o sostitutiva, rilasciata dall'installatore, regolarmente compilata in ogni parte

¹⁰ Si intende per dichiarazione sostitutiva una dichiarazione analoga alla dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 e riferita ad impianti che non rientrano nel campo di applicazione della stessa legge n. 46/90.

¹¹ Per gli impianti esistenti viene richiesta la dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 o la Scheda di presentazione dei risultati di cui all'allegato II del decreto del Mica 26 novembre 1998.

ad esclusione di quella relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità;

- b) sospenda successivamente, a prove ultimate, l'alimentazione del punto di consegna;
- c) riattivi il punto di consegna, in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 47/00 dell'Autorità, previa consegna obbligatoria di copia della Dichiarazione di conformità o sostitutiva da parte del cliente finale che ha richiesto l'attivazione della fornitura, regolarmente compilata.

Tale alternativa, se pure evita il rischio di funzionamento di impianti di utenza in condizioni non conformi alla normativa vigente, introduce una maggiore complessità delle operazioni di attivazione della fornitura in contrasto con le finalità che si è posta l'Autorità di semplificazione delle procedure e di tempestività nell'effettuazione delle prestazioni richieste dai clienti finali.

Spunto di consultazione Q.16: Alimentazione del punto di consegna

Si condivide la procedura proposta dall'Autorità di cui paragrafo 19.3 o si ritiene preferibile la soluzione con una fornitura provvisoria di cui al paragrafo 19.4? Quali altre soluzioni si ritiene di proporre?

20 L'impianto di utenza

20.1 Per l'applicazione della regolazione si propone di assumere come definizione di impianto di utenza da sottoporre ad accertamento quella indicata dal DPR n. 447/91¹²; tale definizione implica che l'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza non riguarda le apparecchiature e non comprende i controlli previsti dalle norme per gli impianti termici. Tuttavia l'Autorità propone che in caso di accertamento con sopralluogo ed in presenza di impianto termico (presenza di caldaia) il personale incaricato dell'accertamento verifichi anche:

- a) la presenza presso l'impianto del "libretto di impianto" o del "libretto di centrale" regolarmente compilato e aggiornato;
- b) l'assenza di riflusso dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

20.2 La principale motivazione dell'utilizzo di tale definizione risiede nel fatto che l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 ha come finalità la tutela dell'incolumità pubblica e quindi la verifica della sicurezza degli impianti di utenza e non della loro efficienza energetica.

Spunto di consultazione Q.17: Evacuazione dei prodotti della combustione

Si condivide la scelta che, data la rilevanza della non corretta evacuazione dei prodotti della combustione ai fini del numero di incidenti occorsi, anche mortali, sia necessario

¹² Si veda la definizione riportata nel capitolo 6.

effettuare un controllo dell'assenza di riflusso nel sistema di evacuazione dei prodotti della combustione? Nel caso in cui non si condivide tale scelta, per quale motivo?

21 Il personale tecnico incaricato dell'accertamento

- 21.1 Il personale tecnico incaricato dal distributore per l'effettuazione degli accertamenti non costituisce una nuova figura professionale ma è l'espressione di una nuova funzione che il distributore esercita attraverso l'affidamento dell'incarico di accertare gli impianti di utenza a:
- a) personale tecnico alle proprie dipendenze;
 - b) personale tecnico esterno.
- 21.2 Il personale tecnico incaricato degli accertamenti dichiara se l'impianto di utenza è o non è pericoloso nei riguardi della pubblica incolumità, e in caso di esito negativo dell'accertamento, o se non gli è stato consentito di procedere all'accertamento, segnala al distributore di negare o sospendere l'erogazione del gas all'impianto.
- 21.3 Il distributore che a seguito di segnalazione del personale tecnico da esso incaricato degli accertamenti sospenda o neghi la erogazione del gas non commette il reato, previsto dall'articolo 340 del c.p., di interruzione di un pubblico servizio né è responsabile civilmente dei danni arrecati al cliente finale con la negazione o sospensione dell'erogazione del gas.
- 21.4 Alla luce di tutto quanto premesso, le proposte dell'Autorità prevedono che il personale tecnico incaricato degli accertamenti debba:
- a) nel caso di personale dipendente, possedere i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere a) e b), della legge n. 46/90; la lettera a) prevede la laurea in materia tecnica specifica, mentre la lettera b) prevede il diploma di scuola secondaria con specializzazione inerente al settore interessato più un periodo di un anno di diretto inserimento in un'impresa del settore;
 - b) nel caso di personale esterno, essere iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Mica 6 aprile 2000.
- 21.5 Le proposte dell'Autorità prevedono che il distributore possa incaricare come personale esterno per l'attività di accertamento anche progettisti, manutentori, installatori o responsabili di impianto, purché in possesso dei requisiti tecnico-professionali precedentemente indicati. Il personale tecnico incaricato dichiara al distributore se relativamente allo specifico impianto egli si trovi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
- a) esserne stato il progettista;
 - b) esserne stato l'installatore;
 - c) esserne o esserne stato il responsabile nei cinque anni precedenti;
 - d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni precedenti.

Spunto di consultazione Q.18: Requisiti di incompatibilità per il personale tecnico incaricato degli accertamenti

Si condividono i criteri di incompatibilità sul singolo impianto di utenza per il personale tecnico che viene incaricato dal distributore per l'effettuazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza? Si ritiene che ne debbano essere introdotti altri, e quali?

22 Gli accertamenti con sopralluogo

- 22.1 Le proposte dell'Autorità prevedono due tipologie di accertamento con sopralluogo:
- a) accertamenti con sopralluogo a campione, da effettuarsi nella misura del 5-10% degli impianti già accertati per via documentale nell'anno termico precedente;
 - b) accertamenti con sopralluogo non a campione, effettuati a seguito di assenza o di incompletezza o di incongruenza della documentazione di cui al capitolo 9.
- 22.2 In relazione all'effettuazione degli accertamenti con sopralluogo, si prevede che:
- a) il distributore debba preavvertire il cliente finale dell'accertamento con sopralluogo, anche al fine di consentirgli di farsi assistere, se lo ritiene opportuno, da un tecnico di sua fiducia;
 - b) il personale tecnico incaricato effettui l'accertamento con sopralluogo secondo le norme tecniche vigenti in materia; in assenza di norme tecniche applicabili il personale tecnico incaricato dovrà seguire le linee guida predisposte dall'Atig che dovranno classificare le anomalie in livelli¹³; tali linee guida saranno emanate dall'Atig sentita l'Autorità e previa consultazione pubblica dei soggetti interessati;
 - c) il personale tecnico incaricato, al termine dell'accertamento con sopralluogo, debba predisporre un verbale, sulla base di un modello standard definito dall'Atig, nel quale indicare almeno la data di installazione dell'impianto, da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del dPR n. 218/98, le apparecchiature collegate all'impianto, indicando per ciascuna di esse la norma di riferimento, il tipo, la portata termica e il locale di installazione, il tipo di gas utilizzato, le eventuali anomalie riscontrate e gli estremi identificativi del cliente finale e del personale tecnico che ha effettuato l'accertamento;
 - d) una copia del verbale venga trasmessa al distributore e una copia venga lasciata al cliente finale.

¹³ Nella versione preliminare del regolamento sono state utilizzate i livelli di anomalia introdotti nella proposta di capitolato tecnico predisposto da Atig nel 1992 per interventi di check-up, nelle quali il livello 3 è riferito all'anomalia di massima pericolosità che richiede una sospensione immediata della fornitura di gas. Tale proposta di capitolato tecnico costituisce una valida base di partenza, peraltro già provata in campo da alcuni distributori, per la predisposizione delle linee-guida da parte dell'Atig. Per il termine check-up si veda la nota 21.

- 22.3 In merito alle linee guida da emanarsi da parte dell'Atig, l'Autorità ritiene che ai fini della sospensione o della negazione della fornitura di gas non sia accettabile l'ipotesi di classificare l'impianto di utenza come conforme o non conforme alle norme tecniche vigenti in quanto la finalità della classificazione delle anomalie non è quella di individuare la piena conformità o meno dell'impianto alle norme tecniche vigenti, bensì quella di individuare quelle anomalie di massima pericolosità, definite di livello 3 nella versione preliminare del regolamento in appendice C, che costituiscono pericolo immediato per l'incolumità privata e pubblica. Tali anomalie non consentono il rispetto dei requisiti essenziali individuati dal DPR n. 218/98.
- 22.4 Nel caso in cui il personale tecnico incaricato riscontri anomalie di livello 3:
- a) il personale tecnico incaricato dell'accertamento avverte immediatamente il distributore al fine di provvedere alla sospensione della fornitura;
 - b) il distributore avverte gli enti competenti per legge (Comune, Aziende sanitarie locali, di seguito indicate come Asl, VVF, ecc.) per le azioni conseguenti di loro spettanza;
 - c) il distributore avverte il venditore che fornisce il gas al cliente finale al quale è stata sospesa la fornitura di gas;
 - d) il distributore avverte il soggetto, ove presente, che esercita l'attività di misura per il cliente finale al quale è stata sospesa la fornitura di gas¹⁴.
- 22.5 Al fine di evitare che a seguito di una sospensione della fornitura di gas il proprietario, laddove diverso dal cliente finale, si rifiuti di eseguire gli interventi richiesti dal verbale di accertamento lasciando di conseguenza l'utilizzatore dell'impianto di utenza senza il servizio per lunghi periodi di tempo, è essenziale la rapida individuazione delle responsabilità e la possibilità di perseguire in modo efficace comportamenti elusivi da parte dei proprietari interessati.
- 22.6 Ferma restando la facoltà per il cliente finale di avvalersi di una qualsiasi ditta, purché abilitata ai sensi della legge n. 46/90, al cliente finale medesimo potrebbe risultare utile un facile accesso all'elenco delle ditte abilitate ai sensi della legge n. 46/90 che operano nel territorio ove è ubicato il suo impianto di utenza nonché a prezzi di riferimento per eventuali lavori di messa a norma. Se da una parte si ritiene opportuno che il distributore indichi al cliente finale l'obbligo di avvalersi di ditte abilitate ai sensi della legge n. 46/90 all'atto della predisposizione del preventivo di esecuzione di lavori semplici o di riattivazione della fornitura o della richiesta della documentazione di cui al capitolo 9, dall'altra rimane aperto il problema di quale sia la modalità più efficace per rendere disponibile al cliente finale interessato tale elenco di ditte abilitate ed un listino prezzi di riferimento, senza incorrere in rischi di incompletezza

¹⁴ Poiché la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, che detta regole per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore del gas, ha mantenuto in capo al distributore l'attività di misura, ad esclusione della lettura e gestione dei dati di consumo, non si porrebbe per ora la necessità di prevedere un obbligo di comunicazione da parte del distributore della sospensione della fornitura a chi esercita l'attività di misura. Tuttavia anche in futuro, in presenza di un altro soggetto che esercita l'attività di misura, il distributore continuerà a mantenere la facoltà di intercettare il gas a monte del punto di consegna per motivi di sicurezza.

dell'informazione o di distorsione della concorrenza. Qualora il distributore fornisca tali informazioni al cliente finale, è necessario che sia indicata altresì la facoltà del cliente finale di avvalersi di un'altra qualsiasi ditta installatrice purché abilitata.

- 22.7 In futuro potrebbe essere ipotizzato per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas un sistema di “certificati di sicurezza post-contatore”, sulla base del modello del meccanismo di mercato introdotto dai recenti decreti ministeriali in materia di efficienza energetica. L'eventuale introduzione di tali certificati, da emettere anche in favore di società terze specializzate e negoziabili con i distributori, potrà eventualmente realizzarsi solo a seguito dell'avvenuta messa a regime del sistema di accertamenti. Il sistema intenderebbe favorire lo sviluppo di soggetti imprenditoriali specializzati nella sicurezza post-contatore, i quali potrebbero svolgere gli accertamenti sugli impianti di utenza in regime di concorrenza. I certificati emessi a favore delle società specializzate potrebbero essere successivamente acquistati dai distributori allo scopo di dimostrare all'Autorità di aver ottemperato all'obbligo di effettuare accertamenti con sopralluogo, nella percentuale annua prevista.
- 22.8 Il vantaggio di meccanismi di mercato basati su certificati è in generale quello di permettere la minimizzazione dei costi. Tuttavia, bisogna tenere conto che il costo unitario degli accertamenti con sopralluogo è variabile in relazione alla prossimità territoriale degli impianti di utenza sottoposti ad accertamento. Pertanto, non è certo che un meccanismo di mercato basato su certificati di sicurezza post-contatore possa generare benefici in termini di riduzione dei costi; inoltre con tale meccanismo diviene più difficilmente gestibile l'intervento degli enti locali di orientamento delle priorità degli accertamenti. Pertanto, qualora gli accertamenti con sopralluogo dovessero essere effettuati da società terze specializzate, dovrebbe essere affrontato e risolto un problema di coordinamento tra tali società, il distributore e l'ente locale per evitare duplicazioni e inefficienze nella programmazione e nell'esecuzione degli accertamenti.

Spunto di consultazione Q.19: Caso di anomalie non di massima pericolosità riscontrate sull'impianto di utenza

Si ritiene che anche per tali anomalie il distributore debba avvertire gli enti competenti per legge (Comune, Asl, VVF, ecc.) per le azioni conseguenti di loro spettanza? In alternativa, cosa si propone?

Spunto di consultazione Q.20: Tempo di eliminazione delle anomalie non di massima pericolosità

Si ritiene opportuno prevedere per le anomalie non di massima pericolosità che il personale tecnico incaricato fissi nel verbale di accertamento un tempo entro il quale esse debbano essere eliminate? Nel caso in cui non lo si ritenga opportuno, per quali motivi?

Spunto di consultazione Q.21: Accesso all'elenco delle ditte abilitate e listino prezzi di riferimento

Quale si ritiene che debba essere la modalità con la quale rendere disponibile al cliente finale l'elenco delle ditte abilitate operanti nel territorio dove è ubicato il suo impianto

di utenza? Si condivide l'opportunità di fornire al cliente finale un listino prezzi di riferimento? Nel caso in cui non lo si ritenga opportuno, per quale motivo?

Spunto di consultazione Q.22: Certificati di sicurezza post-contatore

Si ritiene che, una volta avviato il sistema degli accertamenti relativi alla sicurezza degli impianti di utenza, sia possibile introdurre un sistema di certificati di sicurezza, emettibili a favore di società terze specializzate e negoziabili con i distributori in apposite sedi di mercato al fine di ridurre il costo medio degli accertamenti?

23 Gli obblighi di registrazione e di comunicazione

- 23.1 Come per altri provvedimenti già emanati dall'Autorità, anche per l'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza sono importanti gli obblighi di registrazione, tanto più in questo caso dove all'attività sono collegate responsabilità del distributore, dell'installatore, del personale tecnico incaricato, del cliente finale e del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti nonché responsabilità amministrative degli enti competenti per legge.
- 23.2 La registrazione risulta importante anche per il fatto che l'attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza provoca per il cliente finale costi la cui copertura richiede di essere documentata; la regolamentazione proposta prevede che i dati e le informazioni relative all'attività di accertamento debbano essere conservati dal distributore in modo accessibile per un periodo non inferiore ai dodici anni solari successivi a quello della registrazione.
- 23.3 Le proposte dell'Autorità prevedono, fatti salvi gli obblighi di legge, oneri di comunicazione ai seguenti enti:
- a) al comune nel quale viene effettuato l'accertamento, ai fini di un coordinamento con il comune medesimo deve assolvere;
 - b) alla Camera di commercio, alla Asl, ai Vigili del fuoco ed in genere agli enti competenti limitatamente agli impianti di utenza per i quali si siano accertate anomalie di massima pericolosità¹⁵.
- 23.4 Le proposte dell'Autorità prevedono infine che il distributore uscente sia obbligato a cedere la banca dati relativa agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti di utenza al distributore che subentri nella gestione del servizio, limitatamente al comune interessato.

Spunto di consultazione Q.23: Obblighi di registrazione

Si condividono gli obblighi di registrazione proposti? Cosa si propone in alternativa?

Spunto di consultazione Q.24: Obblighi di comunicazione

Si condividono le proposte in tema di obblighi di comunicazione? In alternativa, quali si ritiene debbano essere? In particolare, quale deve essere lo standard di comunicazione per ogni ente indicato nell'elenco?

¹⁵ Si veda il capitolo 22.

Appendice A: Gli incidenti da gas combustibile in Italia

A1. Gli incidenti da gas combustibile in Italia

Il monitoraggio degli incidenti da gas combustibile rappresenta una fonte di grande importanza per misurare il grado generale di attenzione del settore alla sicurezza.

Il Cig cura tale attività raccogliendo in modo volontario¹⁶ le informazioni attraverso i distributori e le notizie riportate dalla stampa¹⁷. Ciò comporta la possibile incompletezza dei dati, anche se tale rischio è ridotto dall'evidenza che gli incidenti da gas combustibili hanno nei mezzi di informazione.

I dati raccolti dal Cig:

- a) riguardano sia il gas canalizzato (gas distribuito a mezzo di un impianto di distribuzione) che il gas in bombole/piccoli serbatoi fissi;
- b) prendono in considerazione sia gli incidenti sulle reti di distribuzione sia quelli sugli impianti interni dei clienti finali¹⁸;
- c) classificano gli incidenti in base al tipo di gas, al periodo dell'anno, alla parte di impianto interessato, alla causa, alla tipologia di apparecchiatura coinvolta, alla natura.

La base statistica accumulata in questi anni¹⁹ consente di avere un metro di valutazione completo ed attendibile per apprezzare l'evoluzione della sicurezza del settore gas in una fase ormai imminente di una sua liberalizzazione in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza degli impianti di utenza.

Sulla base degli esiti del monitoraggio relativo all'anno 2000 per la parte relativa al gas distribuito a mezzo di rete urbana, il Cig conclude che per il gas canalizzato:

- le principali cause dei decessi sono l'insufficienza di ventilazione e di aerazione dei locali nei quali sono ubicate le apparecchiature utilizzatrici e l'inadeguatezza del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione (33,3% del totale dei decessi) e riguardano quindi l'impianto a valle del gruppo di misura;
- la distribuzione degli incidenti è correlata all'utilizzo del gas e presenta punte massime di infortuni e di decessi nei mesi invernali;
- a partire dal 1992 si riscontra una tendenza alla diminuzione dei decessi, mentre per gli infortuni si evidenzia una analoga tendenza a partire dal 1994.

Dai dati rilevati dal Cig per l'anno 2000 e riferiti al gas canalizzato risulta che:

¹⁶ L'articolo 26 della deliberazione n. 236/00 dell'Autorità ha resa obbligatoria a partire dall'1 gennaio 2002 la comunicazione di incidenti da gas, che abbiano coinvolto il distributore o di cui lo stesso sia venuto a conoscenza, da parte del distributore al Cig.

¹⁷ Le statistiche sono state elaborate dal Gruppo di lavoro costituito dal Cig; per quanto riguarda le fonti, nel 2000 esse sono state più di 600 testate giornalistiche ed i distributori che hanno inviato al Cig informazioni su base volontaria.

¹⁸ Si veda la definizione di incidente da gas data dall'articolo 26, comma 1, della deliberazione n. 236/00.

¹⁹ Il Cig ha predisposto il monitoraggio annuale degli incidenti da gas combustibile a partire dal 1988.

- dei 138 incidenti accaduti, il 70,3% è dovuto ad intossicazione od asfissia, il restante 29,7% è dovuto ad esplosione o incendio;
- dei 33 decessi provocati da tali incidenti, 18 sono dovuti ad intossicazione ed asfissia, 15 ad esplosione o incendio.

Tali risultanze richiedono un'attenta valutazione²⁰ ai fini della definizione dell'ambito impiantistico da sottoporre ad accertamento ed evidenziano l'importanza del corretto funzionamento del sistema di prelievo dell'aria comburente e di allontanamento dei prodotti della combustione ai fini della tutela della incolumità dei clienti finali.

Con riferimento alle apparecchiature di utilizzazione del gas i dati rilevati dal Cig relativi al gas canalizzato per l'anno 2000 indicano che:

- dei 138 incidenti accaduti, 113 riguardano gli impianti di utenza a valle del misuratore;
- i 113 incidenti da gas combustibile accaduti a valle del misuratore si suddividono in:
 - 51 relativi a caldaie autonome;
 - 26 relativi a scaldabagni unifamiliari;
 - 17 relativi ad apparecchi di cottura;
 - 7 relativi a stufe;
 - 3 relativi ad impianti centralizzati;
 - 9 relativi all'impianto interno di adduzione del gas alle apparecchiature;
- dei 33 decessi provocati da tali incidenti, 22 sono stati provocati da incidenti su impianti unifamiliari domestici, ed in particolare 4 provocati da scaldabagni unifamiliari, 7 da caldaie autonome, 9 da apparecchi di cottura, 1 da stufe e 1 dall'impianto interno.

Dall'esame dei dati raccolti dal Cig si possono trarre le seguenti conclusioni:

- l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza dovrebbe privilegiare gli impianti di utenza unifamiliari con o senza apparecchiature di riscaldamento;
- gli accertamenti dovrebbero riguardare, oltre le caldaie, anche gli apparecchi di cottura, gli scaldabagni unifamiliari e le stufe per quanto concerne lo stato del collegamento (quasi sempre in gomma per gli apparecchi di cottura e per le stufe) delle apparecchiature all'impianto interno di adduzione del gas e per quanto riguarda l'ubicazione delle apparecchiature, la ventilazione e l'evacuazione dei fumi;
- la minore pericolosità degli impianti centralizzati porterebbe a ritenere sufficienti le verifiche ed i controlli già effettuati dagli enti preposti per legge.

Infine merita notare come dai dati rilevati dal Cig risulti evidente come:

- la maggior parte delle esplosioni e/o incendi a valle del misuratore sono originati dagli apparecchi di cottura;
- la quasi totalità delle intossicazioni sono provocate dal malfunzionamento di caldaie autonome, scaldabagni unifamiliari e stufe.

²⁰ Bisogna infatti tenere conto che gli incidenti registrati dal Cig comprendono anche i casi di suicidio.

L'Autorità ritiene che, indipendentemente dall'emanazione della regolazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, sia necessario ai fini di una maggiore tutela dell'incolumità del singolo cliente finale e pubblica:

- favorire l'installazione di apparecchi dotati di dispositivi di intercettazione del flusso del gas in assenza di fiamma, al fine di ridurre gli incidenti da gas con esplosione e/o incendio, visto anche l'aumento dei clienti finali anziani;
- predisporre norme tecniche, ove assenti, per la definizione di caratteristiche costruttive e modalità di installazione obbligatorie dei comignoli al fine di ridurre i casi di riflusso dei prodotti della combustione nelle abitazioni, in particolari condizioni di vento, e conseguentemente il numero di intossicazione.

A2. Le verifiche degli impianti di utenza nell'Unione europea

Tutti i paesi dell'Unione Europea, nei quali la distribuzione del gas per usi domestici ha raggiunto livelli significativi, hanno previsto verifiche degli impianti dei clienti finali che coinvolgono in varia misura e con diversi livelli di responsabilità tutti gli operatori del settore, ed in particolare i distributori, gli installatori ed i tecnici qualificati.

In Germania i distributori, responsabili insieme con le associazioni degli installatori della qualificazione degli installatori stessi, autorizzano preventivamente l'esecuzione degli impianti, il cui controllo, all'atto dell'attivazione, viene effettuato da un operatore abilitato, che verifica l'evacuazione dei prodotti della combustione, la combustione stessa, la ventilazione dei locali e la rispondenza degli impianti alla normativa di sicurezza. Questo tipo di controllo viene ripetuto con frequenza annuale.

Le procedure in vigore in Austria rispecchiano le norme tedesche per quanto riguarda gli interventi degli installatori e degli operatori abilitati, introducendo però, a variante, per quanto riguarda le successive verifiche di funzionalità delle apparecchiature, uno scaglionamento da uno a due anni a seconda della potenza installata e delle normative regionali nonché l'affidamento alle aziende del gas del controllo dell'impiantistica da effettuarsi mediamente con frequenza quinquennale e comunque non oltre i dodici anni.

In Francia il sistema dei controlli per gli impianti di nuova realizzazione è affidato all'organizzazione Qualigaz, riconosciuta per decreto ministeriale. L'installatore, a lavoro ultimato, compila una dichiarazione di conformità su modelli originali Qualigaz. La dichiarazione viene sottoposta a visto di controllo della stessa organizzazione. Qualigaz verifica per ogni installatore una percentuale di impianti variabile fino al cento per cento, in ragione della più o meno elevata qualificazione professionale dell'installatore stesso. La qualifica viene rilasciata da una apposita struttura gestita congiuntamente dalle associazioni degli installatori e dei distributori. L'azienda di distribuzione interviene all'atto della attivazione degli impianti verificando la regolarità della dichiarazione di conformità, e controllando la tenuta degli impianti stessi. La manutenzione degli apparecchi e la pulizia delle canne fumarie devono essere effettuate, a seconda delle apparecchiature, con periodicità variabile da uno a cinque anni.

In Spagna invece il sistema dei controlli trova riferimento nei distributori, ai quali, in sede di prima installazione, l'installatore deve trasmettere, per potenze inferiori a 70 kW, un progetto di impianto. Oltre tali limiti il progetto viene trasmesso alla Direzione Generale dell'Industria della Comunità Autonoma Provinciale. Ultimato l'impianto

L'installatore trasmette al distributore una dichiarazione di conformità. L'azienda verifica quindi la rispondenza alle norme ed effettua sull'impianto le prove di tenuta. La messa in servizio degli apparecchi viene effettuata da tecnici autorizzati dei costruttori. Successivamente i distributori verificano gli impianti con frequenza quadriennale.

Le aziende di distribuzione assumono un ruolo importante anche in Danimarca, dove controllano, per le nuove installazioni, sia il progetto dell'impianto sia, dopo realizzazione, la sua rispondenza alle norme. Successivamente le aziende effettuano controlli periodici sulla funzionalità degli apparecchi, con frequenza annuale per gli apparecchi di tipo B (a focolare aperto) e di cinque o sei anni per gli apparecchi di tipo C (stagni). Non sono previsti controlli per gli apparecchi di cottura.

Nel Regno Unito il sistema dei controlli differisce dalla generalità dei sistemi degli altri paesi europei, in quanto si basa essenzialmente sulla competenza degli installatori e sul controllo annuale degli impianti gas limitatamente agli appartamenti in affitto. In tale ottica riveste particolare importanza la professionalità degli installatori, che pertanto, dopo accertamento della competenza, effettuata da organismi indipendenti certificati, vengono iscritti nei registri ufficiali degli installatori, con verifica annuale di un impianto su tre segnalati dagli installatori stessi.

Le procedure adottate in Belgio prevedono che, ad ultimazione dei lavori, l'installatore rilasci al cliente una dichiarazione di conformità, che viene presentata all'azienda di distribuzione per la messa in esercizio dell'impianto. L'azienda, preso atto della dichiarazione, interviene sull'impianto con una prova di tenuta. Non sono previsti altri controlli.

Il sistema vigente in Olanda si basa sulla qualificazione di gran parte degli installatori, effettuata mediante visite sistematiche agli impianti realizzati nel periodo iniziale e, successivamente, su percentuali decrescenti degli stessi in funzione dei risultati riscontrati. Le ispezioni possono essere effettuate sia dai distributori sia da organismi indipendenti certificati. Il controllo degli impianti per la messa in esercizio non è obbligatorio, ma di solito il cliente finale, che ricorre ad un installatore qualificato, richiede l'ispezione ed il rapporto di controllo viene registrato dall'azienda distributrice.

Appendice B: Il contesto normativo

B1. Le norme per la tutela della concorrenza

La legge n. 287/90, istitutiva dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (di seguito indicata come Antitrust), pone il divieto:

- di intese restrittive della libertà di concorrenza, ad esempio applicando “nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti così da determinare per essi ingiustificati svantaggi per la concorrenza” (articolo 2, comma 2, lettera d));
- di abuso di posizione dominante, ad esempio subordinando “la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi” (articolo 3, comma 1, lettera d).

Nei casi esaminati dall'Antitrust ed inerenti la sicurezza degli impianti di utenza, nei quali il check-up²¹ era a carico del cliente finale, non è stata ritenuta ammissibile una selezione di chi effettuava i check-up sull'impianto del cliente finale tra operatori abilitati ai sensi della legge n. 46/90.

Inoltre, in tali casi, l'Antitrust ha ritenuto di non consentire la fissazione del prezzo di effettuazione del check-up da parte del distributore, ancorché il prezzo fosse stato fissato da un consorzio o da una associazione di imprese, in quanto ha affermato che il controllo della corrispondenza tra qualità del check-up effettuato e prezzo richiesto per la stessa è più efficace quando tale controllo è lasciato alla libera concorrenza.

L'Antitrust, prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, ha ammesso casi di affidamento dei check-up da parte di un distributore ad una azienda terza, abilitata ai sensi della legge n. 46/90, a condizione che:

- l'affidamento non fosse in esclusiva sul territorio interessato dai check-up;
- il check-up fosse gratuito per il cliente;
- nel contratto di affidamento dei check-up fossero chiaramente indicati:
 - a) il divieto per l'azienda terza di effettuare gli interventi di messa a norma dell'impianto;
 - b) la possibilità per l'azienda terza di offrire la manutenzione, ma senza che ciò potesse condizionare l'effettuazione del check-up stesso.

Tuttavia i pronunciamenti dell'Antitrust si riferiscono ad una situazione precedente all'emanazione del decreto legislativo n. 164/00 nella quale l'attività di check-up degli impianti a valle del contatore faceva parte di un mercato esterno a quello della

²¹ Con il termine “check-up” si intende il servizio offerto da alcuni esercenti il servizio gas, a titolo gratuito od oneroso, al cliente finale, che è libero di accettarlo o di rifiutarlo; il check-up consiste nella ricerca di eventuali non conformità dell'impianto di utenza e degli apparecchi ad esso collegati, che vengono segnalate al cliente finale affinché possa disporre l'eliminazione mediante il ricorso a un operatore abilitato ai sensi della legge 46/90.

distribuzione del gas; nella nuova situazione, creatasi a seguito dell'emanazione di tale decreto legislativo, nella quale l'attività dell'accertamento della sicurezza post-contatore è entrata a far parte dell'attività del distributore, il rispetto della concorrenza dovrà essere assicurato dalla regolazione che l'Autorità definirà al termine della fase di consultazione avviata con il presente documento, dopo avere richiesto il parere dell'Antitrust ai sensi dell'articolo 2, comma 34, della legge n. 481/95.

B2. Le norme sulla sicurezza degli impianti di utenza

Le fonti normative relative alla sicurezza degli impianti di utenza comprendono numerose norme giuridiche di diverso rango. In particolare esse sono costituite da:

- la legge n. 1083/71, che detta norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- la legge n. 46/90, che detta norme per la sicurezza degli impianti, e dal relativo regolamento di attuazione, il DPR 6 dicembre 1991, n. 447/91;
- il decreto del Mica 22 aprile 1992, che detta norme in materia di elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- il decreto del Mica 11 giugno 1992, in tema di modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti;
- il decreto del Mica 24 agosto 1992, a parziale modifica del decreto del Mica del 22 aprile 1992;
- il decreto del Mica 20 febbraio 1992, che approva e pubblica il modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla legge n. 46/90;
- il decreto del Mica 21 aprile 1993, che approva e pubblica, ai sensi della legge n. 1083/71, alcune norme UNI, tra le quali la norma UNI 7129;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (di seguito indicato come DPR n. 392/94), regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
- il decreto del Mica 8 agosto 1995, che approva e pubblica, ai sensi della legge n. 1083/71, alcune norme UNI, tra le quali la norma UNI 7129/FA.1;
- la legge 5 gennaio 1996, n. 25, avente per oggetto il differimento dei termini per alcune disposizioni di legge, tra le quali quelle previste dalla legge n.46/90;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas, per quanto attiene i requisiti di sicurezza delle apparecchiature e con particolare riferimento alle norme UNI-EN armonizzate, immediatamente applicabili;
- la legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di interventi urgenti per l'economia, che tra l'altro differisce il termine di messa a norma degli impianti di cui alla legge n. 46/90 al 31 dicembre 1998;
- il DPR n. 218/98, regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico;

- il decreto del Mica 26 novembre 1998 , che approva e pubblica, ai sensi della legge n. 1083/71, la norma UNI 10738;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;
- il decreto del Mica 6 aprile 2000 recante disposizioni inerenti la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- il decreto del Mica 4 dicembre 2000, che approva e pubblica, ai sensi della legge n. 1083/71, alcune norme UNI, tra le quali la norma UNI 7129/FA.2.

I decreti e le disposizioni legislative che sono stati emessi ad oggi in materia di impianti a gas ad uso domestico hanno affermato la piena vigenza della legge n. 1083/71, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 46/90. La legge n. 46/90 riguarda infatti la sicurezza di tutti gli impianti in generale, elencati nell'articolo 1 dalla legge medesima, diversamente dalla legge n. 1083/71 che ha come oggetto la sicurezza dell'impiego del gas combustibile per quanto attiene i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti.

Pertanto gli impianti oggetto della legge n. 1083/71 debbono essere sicuri indipendentemente dai termini di proroga fissati dalla legge n. 46/90. E di tale avviso è anche il Mica che ha confermato tale tesi in più atti ufficiali (circolari e decreti) emanati dopo l'entrata in vigore della legge n. 46/90.

Infine giova ricordare che la legge n. 46/90 ed i relativi regolamenti di attuazione riguardano la sicurezza degli impianti tecnici negli edifici ad uso civile (con l'eccezione degli impianti elettrici per i quali non è prevista alcuna limitazione) e la verifica degli impianti tecnici effettuata ai sensi di tale normativa si estende a tutto l'edificio. Le verifiche hanno lo scopo di accertare la conformità degli impianti alle norme vigenti, sia attraverso una verifica in loco, sia attraverso l'esame della relativa dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, che deve risultare completa di tutti gli allegati imposti dalla legge, ed in particolare del progetto ove obbligatorio.

A questa legislazione si aggiungono infine le norme in materia di prevenzione incendi tra le quali figura in particolare la legge n. 966/65, che pone tra l'altro l'obbligo agli enti ed ai privati di sottostare alle visite ed ai controlli di prevenzioni incendi per determinate attività nel caso di nuova costruzione e di modifiche di quelli esistenti.

B3. Le norme per gli impianti termici

Le norme per gli impianti termici sono costituite da:

- la legge n. 10/91, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il dPR n. 412/93, regolamento di attuazione della legge n. 10/91 recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- la legge 5 gennaio 1996, n. 25, avente per oggetto il differimento dei termini per alcune disposizioni di legge, tra le quali quelle previste dal dPR n. 412/93;
- il dPR n. 551/99, recante modifiche al dPR n. 412/93.

La legge n. 10/91 ed i relativi decreti presidenziali di attuazione prevedono in estrema sintesi due tipi diversi di controllo:

- i controlli relativi agli edifici di nuova costruzione (articolo 33, comma 1, della legge n. 10/91), per i quali è previsto che i comuni effettuino controlli in relazione ai progetti delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente;
- i controlli da effettuarsi su tutti gli impianti ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 10/91.

La seconda tipologia di controlli sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti termici effettuati ai sensi della normativa sul risparmio energetico ha una notevole importanza ai fini di garantire nel tempo il mantenimento delle iniziali condizioni di sicurezza assicurate, in fase di installazione dell'impianto di utenza, dall'applicazione della legge n. 46/90 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Giova ricordare che le norme per gli impianti termici non riguardano tutti gli impianti a gas ma solo gli impianti termici definiti come “un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo”; sono quindi compresi negli impianti termici le caldaie autonome, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari” (articolo 1, lettera f), del DPR n. 412/93.

La recente operazione intitolata “Caldaie sicure” e messa in atto nel comune di Roma si inquadra nei controlli da effettuarsi ai sensi delle norme per gli impianti termici con estensione volontaria ad aspetti di sicurezza ma limitati all'impianto termico controllato (caldaia).

Lo stato di attuazione dei DPR n. 412/93 e n. 551/99 è migliore di quello della legge n. 46/90 (vedi tabella 1); alla fine del 1999:

- dei circa 300 enti locali tenuti all'applicazione della legge sul risparmio energetico, più di un terzo ha avviato le procedure relative ai controlli sugli impianti termici;
- più di 1.000 tecnici qualificati hanno frequentato i corsi di aggiornamento sulla normativa organizzati da Enea e più di 500 hanno ottenuto l'attestato di idoneità dopo aver superato prove specifiche di accertamento dei propri requisiti tecnico-professionali;
- i controlli già effettuati in campo sono ormai parecchie decine di migliaia nel Paese.

Tabella 1 – Stato di attuazione dei controlli ai sensi della legge n.10/91

impianti termici autonomi da controllare	circa 10,5 milioni (*)
impianti termici centralizzati da controllare	circa 1,5 milioni (*)
controlli totali (frequenza biennale)	circa 12 milioni (*)
controllori necessari nel Paese	circa 10.000
controllori con idoneità verificata da Enea	oltre 500
comuni e province interessati all'attività di controllo	280
comuni e province che hanno adottato l'autocertificazione	85
comuni e province che hanno adottato altri provvedimenti	20

() Elaborazione Enea da dati Istat; situazione riferita alla fine del 1999 e a tutti gli impianti termici*

I principali motivi per i quali i controlli effettuati ai sensi della legge n. 10/91 sono ormai una realtà significativa si possono attribuire a:

- scelta di addebitare i costi direttamente al responsabile dell'impianto termico;
- espressa individuazione di un supporto tecnico ed organizzativo agli enti locali interessati nelle strutture del Mica (ora Map) e di Enea;
- decisione volontaria di molti enti locali di avvalersi di Enea per formare e accertare la preparazione del proprio personale responsabile dei controlli.

Giova infine ricordare che ai fini del decentramento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 112/98), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha conferito alle regioni funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del dPR n. 412/93 (articolo 30, comma 5).

L'articolo 16 del dPR n. 551/99 definisce la competenza delle regioni in tema di esercizio e manutenzione degli impianti termici e relativi controlli stabilendo che:

- “le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- “nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici”.

A tal fine le regioni si stanno attivando, in coordinamento con le province ed i comuni ricadenti nel proprio territorio, per emanare linee guida o in generale disposizioni che consentano a ciascuna regione di espletare la funzione di coordinamento che le attribuiscono il decreto legislativo n. 112/98 e il dPR n. 551/99.

Appendice C: Versione preliminare del regolamento

Titolo I – Definizioni e ambito di applicazione

Punto 1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) “accertamento” è l'insieme delle operazioni con le quali si accerta la sicurezza dell'impianto di utenza del cliente finale;
- b) “accertamento con sopralluogo” è l'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza effettuato mediante visita presso l'impianto di utenza da parte del personale tecnico incaricato dell'accertamento;
- c) “accertamento documentale” è l'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza effettuato sulla documentazione richiesta dal distributore al cliente finale senza visita presso l'impianto di utenza da parte del personale tecnico incaricato dell'accertamento;
- d) “anno di riferimento” è l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative alle verifiche per l'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza;
- e) “anno termico” è il periodo compreso tra il primo luglio e il trenta giugno dell'anno successivo;
- f) “anomalia” è una non conformità dell'impianto di utenza alle norme tecniche vigenti;
- g) “anomalia di livello 1” è l'anomalia che a giudizio del personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento ed in base alle linee guida definite dall'Associazione tecnica italiana del gas (di seguito indicata come Atig) può evolvere in uno stato di pericolo solo a seguito di eventi straordinari;
- h) “anomalia di livello 2” è l'anomalia che a giudizio del personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento ed in base alle linee guida definite dall'Atig può evolvere in uno stato di pericolo a seguito di sollecitazioni, operazioni o interventi legati al normale funzionamento dell'impianto e degli apparecchi ad esso collegati;
- i) “anomalia di livello 3” è l'anomalia che a giudizio del personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento ed in base alle linee guida definite dall'Atig costituisce uno stato di pericolo immediato e richiede l'immediata sospensione dell'erogazione del gas;
- j) “atti di terzi” sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al cliente;
- k) “Autorità” è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l) “cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- m) “distributore” è l'esercente che svolge l'attività di distribuzione e di vendita del gas o la sola attività di distribuzione;
- n) “distribuzione” è l'attività di trasporto del gas a mezzo di gasdotti locali;

- o) “eliminazione dell’anomalia” è l’intervento sulla parte di impianto di utenza ove è stata riscontrata l’anomalia che rende l’impianto di utenza medesimo conforme alle norme tecniche vigenti;
- p) “gruppo di misura” è la parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;
- q) “impianto di derivazione di utenza o allacciamento” è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; esso ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura, l’impianto di derivazione di utenza finisce all’organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; esso comprende l’eventuale gruppo di riduzione;
- r) “impianto di utenza” è il complesso, non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
- s) “impianto modificato” è l’impianto di utenza già in servizio sul quale sono eseguite operazioni di ampliamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria; tali operazioni non comprendono la sostituzione di apparecchi utilizzatori con altri dello stesso tipo e aventi portata termica non superiore, e la manutenzione ordinaria per come definita dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
- t) “impianto nuovo” è l’impianto di utenza progettato e installato in conformità alle norme vigenti, messo in servizio per la prima volta;
- u) “impianto interno” è l’insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese;
- v) “impianto termico” è un impianto tecnologico come definito dall’articolo 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- w) “individuazione dell’anomalia” è l’individuazione dell’anomalia a seguito dell’accertamento con sopralluogo e comunicata per iscritto, mediante verbale di accertamento, al cliente finale interessato;
- x) “installatore” è l’impresa, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), che ha eseguito l’installazione o la modifica dell’impianto di utenza;
- y) “nuovo allaccio” è l’avvio dell’alimentazione del punto di consegna su richiesta del cliente finale, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l’eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura

- medesimo; sono escluse le volture con subentro immediato e le riattivazioni a seguito di morosità;
- z) “organo di presa” è la parte di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento dell’allacciamento interrato alla condotta stradale ed il prelievo del gas;
 - aa) “punto di consegna” è il punto di confine tra l’impianto di proprietà dell’ercente o gestito da esso e l’impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;
 - bb) “sicurezza dell’impianto di utenza” è lo stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità dell’impianto di utenza derivante dal suo essere stato eseguito e mantenuto nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
 - cc) “terzi” sono le persone fisiche e giuridiche terze rispetto all’ercente, escluse le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell’ercente medesimo;
 - dd) “venditore” è l’ercente la sola attività di vendita del gas.

Punto 2 Ambito di applicazione

- 2.1 Sono tenuti al rispetto del presente regolamento tutti i distributori con riferimento ad impianti di utenza che non siano destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Titolo II – Accertamenti

Punto 3 Accertamenti

- 3.1 Gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento si suddividono in:
- a) accertamenti documentali;
 - b) accertamenti con sopralluogo.
- 3.2 Gli accertamenti con sopralluogo si suddividono in:
- a) accertamenti con sopralluogo a campione intendendosi per tali gli accertamenti con sopralluogo effettuati a campione degli impianti accertati per via documentale nell’anno termico precedente;
 - b) accertamenti con sopralluogo non a campione intendendosi per tali gli accertamenti con sopralluogo effettuati sull’impianto a seguito della assenza, incompletezza o incongruenza della documentazione richiesta o accertata per via documentale.
- 3.3 L’accertamento con sopralluogo consiste:
- a) nella verifica della sicurezza dell’impianto di utenza secondo le modalità previste dalle linee guida definite dall’Atig;
 - b) nella verifica della presenza del libretto di impianto o di centrale compilato e aggiornato come prescritto dalle leggi vigenti in materia, nel caso di impianto di utenza con impianto termico;
 - c) nella redazione del verbale di accertamento secondo quanto indicato dal Punto 4.
- 3.4 Il distributore esegue ogni anno un numero minimo di accertamenti con sopralluogo a campione pari al ...% del numero degli impianti di utenza accertati per via documentale nell’anno termico precedente.

Punto 4 Verbale di accertamento

- 4.1 Al termine dell'accertamento con sopralluogo il personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento rilascia al cliente finale un verbale compilato sulla base di uno schema standard definito dall'Atig nel quale devono essere riportati almeno:
- a) la data di effettuazione dell'accertamento;
 - b) gli elementi identificativi del distributore per conto del quale è stato effettuato l'accertamento;
 - c) gli elementi identificativi del personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento;
 - d) gli elementi identificativi del cliente finale;
 - e) gli elementi identificativi del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'eventuale impianto termico;
 - f) gli elementi identificativi della ditta installatrice che ha realizzato o modificato l'impianto di utenza;
 - g) il tipo di gas utilizzato;
 - h) le apparecchiature collegate all'impianto, indicando per ciascuna di esse la norma di riferimento, il tipo, la portata termica e il locale di installazione;
 - i) l'anno di installazione dell'impianto di utenza, da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218;
 - j) l'esito dell'accertamento, distinguendo tra:
 - (i) nessuna anomalia accertata;
 - (ii) accertate solo anomalie di livello 1;
 - (iii) accertate anomalie di livello 2 ed eventuali anomalie di livello 1;
 - (iv) accertate anomalie di livello 3 ed eventuali anomalie di livello 1 e 2;
 - k) la descrizione delle eventuali anomalie accertate con il riferimento al punto delle norme tecniche al quale si riferisce l'anomalia.
- 4.2 Il verbale di accertamento deve essere redatto in triplice copia e firmato sia dal personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento sia dal cliente finale per ricevuta.
- 4.3 Il personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento:
- a) trattiene una copia del verbale di accertamento;
 - b) lascia una copia del verbale di accertamento al cliente finale;
 - c) trasmette una copia del verbale di accertamento al distributore per conto del quale ha effettuato l'accertamento medesimo.

Punto 5 Tempo di attivazione della fornitura

- 5.1 I livelli specifici relativi all'attivazione della fornitura indicati dall'articolo 21, comma 1, tabella 1, della deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, vengono sostituiti a partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento dai livelli specifici indicati in tabella A.

Tabella A – *Livelli specifici di attivazione della fornitura*

	Utenti con gruppo di misura fino alla classe G 25	Utenti con gruppo di misura dalla classe G 40
Tempo massimo di attivazione della fornitura	7 giorni lavorativi	12 giorni lavorativi

Punto 6 Attivazione della fornitura di gas per nuovi impianti

- 6.1 Per ogni richiesta di attivazione di fornitura di gas per alimentare un nuovo impianto di utenza il distributore è tenuto a farsi consegnare dal richiedente l'attivazione della fornitura:
- a) per gli impianti di utenza ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90 una fotocopia della dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza sottoscritta dall'installatore, completa degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia e compilata in ogni sua parte, ad eccezione di quella relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità; si considerano corretti gli allegati compilati secondo le indicazioni delle linee guida "Conformità alla legge 46/90: compilazione degli allegati obbligatori per il gas" predisposte dal Comitato italiano gas (Cig) e pubblicate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (Uni);
 - b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90 e con portata termica non superiore a 116 kW, la fotocopia della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato, sottoscritta dall'installatore, completa degli allegati richiesti e compilata in ogni sua parte, ad eccezione di quella relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità;
 - c) per gli impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90 e con portata termica superiore a 116 kW, la fotocopia della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato, sottoscritta dall'installatore, completa degli allegati richiesti e compilata in ogni sua parte ad eccezione di quella relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, e l'autorizzazione al funzionamento rilasciato dal competente Comando dei Vigili del fuoco.
- 6.2 Il distributore esegue l'accertamento documentale sulla documentazione di cui al comma 6.1; se l'accertamento ha esito positivo, il distributore attiva la fornitura di gas.
- 6.3 Nel caso in cui la documentazione pervenuta risulta incompleta, non congruente o comunque non consente di esprimere un giudizio positivo, il distributore, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'attivazione della fornitura di gas, invia al richiedente la fornitura una comunicazione scritta in cui:
- a) notifica l'esito negativo dell'accertamento documentale;
 - b) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le eventuali anomalie riscontrate;

- c) segnala al richiedente la fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata dalla documentazione richiesta in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate.
- 6.4 In caso di esito negativo dell'accertamento documentale, il richiedente la fornitura di gas può richiedere al distributore di effettuare un sopralluogo sull'impianto, al fine di risolvere eventuali contestazioni o di chiarire situazioni dubbie; tale sopralluogo è considerato, ai fini della copertura dei costi di cui al Punto 18, come un accertamento con sopralluogo; al termine dello stesso il personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento dovrà redigere il verbale di accertamento come previsto dal Punto 4, compilandone solo le parti relative alle verifiche effettivamente eseguite.
- 6.5 Il richiedente la fornitura di gas è tenuto a consegnare al distributore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'attivazione della fornitura la documentazione di cui al comma 6.1 completata per la parte relativa al controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità.
- 6.6 Il distributore ha comunque la facoltà di effettuare accertamenti con sopralluogo a campione sugli impianti di utenza per i quali ha attivato la fornitura a seguito di esito positivo dell'accertamento documentale di cui al comma 6.2.
- 6.7 Il distributore deve negare o sospendere la fornitura di gas nel caso in cui:
- a) il richiedente la fornitura non consegni la documentazione di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.5;
 - b) il richiedente l'attivazione della fornitura di gas non consenta l'effettuazione dell'accertamento con sopralluogo;
 - c) l'accertamento con sopralluogo abbia individuato anomalie di livello 3; in tal caso il richiedente la fornitura dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle anomalie indicate nel verbale di accertamento.
- 6.8 Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo inviato dal distributore al richiedente l'esecuzione di lavori semplici o complessi ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, della deliberazione n. 47/00.

Punto 7 Riattivazione della fornitura di gas per impianti esistenti modificati

- 7.1 Il distributore è tenuto ad effettuare accertamenti documentali o con sopralluogo su impianti esistenti, modificati o non, all'atto della loro riattivazione, con esclusione dei casi di voltura con subentro immediato e di riattivazione per morosità.
- 7.2 Per ogni richiesta di riattivazione della fornitura di gas per alimentare un impianto di utenza esistente e modificato nei limiti di cui al comma 7.1, il distributore è tenuto ad eseguire quanto previsto dal Punto 6 per impianti di utenza nuovi ad eccezione della documentazione prevista dal comma 6.1, che dovrà consistere:
- a) per gli impianti di utenza messi in servizio in data uguale o successiva al 13 marzo 1990:
 - (i) nella fotocopia della dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza prima della sua modifica, completa degli allegati obbligatori;

- (ii) nella fotocopia della dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 dell'impianto di utenza, sottoscritta dall'installatore per la parte di impianto modificata, completa degli allegati obbligatori;
- b) per gli impianti di utenza messi in servizio in data precedente al 13 marzo 1990:
 - (i) nella fotocopia della "Scheda di presentazione dei risultati" di cui all'Allegato II del decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (di seguito indicato con Mica) 26 novembre 1998, sottoscritta da una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui al comma 12.1, lettera b);
 - (ii) nella fotocopia della dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90 dell'impianto di utenza, sottoscritta dall'installatore per la parte di impianto modificata, completa degli allegati obbligatori;
- c) per tutti gli impianti di utenza, in sostituzione di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), nella fotocopia della "Scheda di presentazione dei risultati" di cui all'Allegato II del decreto del Mica 26 novembre 1998, sottoscritta da una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui al comma 12.1, lettera b).

Punto 8 Accertamenti degli impianti di utenza in esercizio

- 8.1 Entro il 31 marzo di ogni anno il distributore invia per ogni impianto di distribuzione al 10 % dei clienti finali attivi al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta della seguente documentazione:
- a) per gli impianti di utenza messi in servizio in data uguale o successiva al 13 marzo 1990 una fotocopia della dichiarazione di conformità alla legge n. 46/90, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza, completa degli allegati obbligatori;
 - b) per gli impianti di utenza messi in servizio in data precedente al 13 marzo 1990 una fotocopia della "Scheda di presentazione dei risultati" di cui all'Allegato II del decreto del Mica 26 novembre 1998, sottoscritta da una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui al comma 12.1, lettera b);
 - c) nel caso in cui la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non fosse stata rilasciata nei dieci anni termici precedenti all'anno della richiesta oppure la documentazione risultasse mancante, in sostituzione di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), una fotocopia della "Scheda di presentazione dei risultati" di cui all'Allegato II del decreto del Mica 26 novembre 1998, sottoscritta da una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui al comma 12.1, lettera b).
- 8.2 Qualora il cliente finale non provveda ad inviare al distributore quanto richiesto ed indicato al precedente comma 1 entro 6 (sei) mesi dalla data di richiesta, il distributore effettua entro i due mesi successivi al termine per l'invio della documentazione richiesta l'accertamento con sopralluogo.

Punto 9 Tempo di preavviso dell'accertamento con sopralluogo

- 9.1 Il tempo di preavviso dell'accertamento con sopralluogo è il tempo, misurato in giorni lavorativi, tra la data di invio della raccomandata con avviso di ricevimento al cliente finale interessato e la data di effettuazione dell'accertamento con sopralluogo.
- 9.2 Il distributore è tenuto a dare al cliente finale un tempo di preavviso dell'accertamento con sopralluogo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi.
- 9.3 Nella lettera di preavviso il distributore dovrà indicare almeno:
- a) la data e la fascia oraria dell'appuntamento;
 - b) gli estremi identificativi del personale tecnico incaricato dal distributore per l'accertamento;
 - c) un recapito telefonico attraverso il quale il cliente possa segnalare la sua eventuale non disponibilità per l'appuntamento fissato.

Punto 10 Sospensione della fornitura

- 10.1 Il distributore è tenuto a sospendere in via immediata la fornitura di gas al cliente finale qualora:
- a) l'accertamento con sopralluogo ha evidenziato anomalie di livello 3 nell'impianto di utenza del cliente finale;
 - b) la sospensione della fornitura al cliente finale sia stata richiesta ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - c) l'accertamento con sopralluogo non è stato consentito dal cliente finale.
- 10.2 Il distributore, nel caso di sospensione della fornitura al cliente finale in attuazione di quanto indicato al comma precedente, provvede ad inviare comunicazione scritta della sospensione della fornitura, nella quale ne indica la motivazione, a:
- a) il cliente finale interessato;
 - b) l'eventuale venditore di gas al cliente finale;
 - c) l'eventuale ente locale che ha richiesto la sospensione della fornitura di gas, nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma;
 - d) l'eventuale soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore di gas.

Punto 11 Periodicità degli accertamenti

- 11.1 Ai fini della periodicità di effettuazione degli accertamenti si assume come periodo di riferimento l'anno termico.
- 11.2 Gli accertamenti devono essere ripetuti, a meno che l'impianto non venga modificato, solo una volta che siano trascorsi dieci anni termici successivi a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

Titolo III – Personale tecnico incaricato dal distributore per gli accertamenti

Punto 12 Requisiti tecnico-professionali del personale tecnico incaricato degli accertamenti

- 12.1 Il distributore effettua gli accertamenti:

- a) mediante personale tecnico dipendente avente i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90;
- b) mediante personale tecnico esterno da esso incaricato ed iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Mica 6 aprile 2000.

Titolo IV – Norme tecniche relative agli accertamenti

Punto 13 Norme tecniche

- 13.1 L'Uni e il Cei verificano la completezza delle norme tecniche vigenti ed applicabili ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
- 13.2 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche applicabili, vengono adottate linee guida definite dall'Atig.

Titolo V – Norme per la tutela della concorrenza

Punto 14 Criteri di incompatibilità per il personale tecnico incaricato degli accertamenti

- 14.1 Il personale tecnico incaricato dal distributore per gli accertamenti non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:
 - a) esserne il progettista;
 - b) esserne l'installatore;
 - c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni precedenti;
 - d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni precedenti.

Punto 15 Personale tecnico esterno incaricato degli accertamenti

- 15.1 Il personale tecnico esterno incaricato dal distributore per l'effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza ubicati in un comune dovrà essere scelto tra più soggetti aventi i requisiti tecnico-professionali di cui al comma 12.1, lettera b).
- 15.2 Il distributore è tenuto ad informare gli Ordini e i Collegi professionali competenti in materia della provincia a cui appartiene il comune nel quale verranno effettuati gli accertamenti dell'avvio di un procedimento di ricerca di personale tecnico esterno a cui affidare un incarico per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza ai sensi del presente regolamento.

Punto 16 Effettuazione di attività sugli impianti di utenza a valle degli accertamenti

- 16.1 Il distributore può svolgere attività a valle degli accertamenti ma solo attraverso società separate da quella che gestisce il servizio di distribuzione del gas.

Punto 17 Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

- 17.1 Il distributore è tenuto a non avvantaggiare società ad esso collegate ed operanti nelle attività a valle degli accertamenti mediante l'utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti stessi.

Titolo VI – Copertura dei costi degli accertamenti

Punto 18 Copertura dei costi per l'effettuazione degli accertamenti

- 18.1 Per ogni accertamento documentale effettuato in attuazione del presente regolamento viene riconosciuto al distributore un importo unitario pari a euro(.....) al netto delle imposte e comprensivo di ogni costo relativo all'effettuazione dell'accertamento.
- 18.2 Per ogni accertamento con sopralluogo a campione effettuato in attuazione del presente regolamento viene riconosciuto al distributore un importo unitario pari a euro(.....) al netto delle imposte e comprensivo di ogni costo relativo all'effettuazione dell'accertamento.
- 18.3 Per ogni accertamento con sopralluogo non a campione il distributore può addebitare al cliente finale interessato un importo unitario massimo pari a euroal netto delle imposte e comprensivo di ogni costo relativo all'effettuazione dell'accertamento; tale importo viene addebitato dal distributore sotto la voce “contributo per l'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza”. Qualora l'accertamento con sopralluogo ricade nei casi di cui al comma 6.4 e 6.6, il distributore ha diritto di addebitare tale importo solo nel caso in cui l'accertamento rilevi anomalie di livello 3.
- 18.4 Il distributore tiene conto, nella formulazione delle proposte tariffarie da sottoporre per approvazione all'Autorità, dell'importo complessivo derivante a consuntivo dal prodotto dell'importo unitario di cui ai commi 19.1 e 19.2 per il numero degli accertamenti documentali e degli accertamenti con sopralluogo a campione effettuati nell'anno termico precedente a quello in cui viene presentata la proposta tariffaria; tale importo complessivo è riconosciuto per ogni ambito tariffario attraverso la componente PC del vincolo dei ricavi della distribuzione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001.
- 18.5 I costi di cui al comma 18.4 sono riconosciuti al distributore a condizione che:
- l'accertamento sia stato effettuato nel rispetto del presente regolamento;
 - l'accertamento sia documentabile secondo quanto indicato dal Punto 20 e dal Punto 21.

Titolo VII – Obblighi di richiesta di dati, di registrazione e di comunicazione a carico del distributore

Punto 19 Richiesta di dati da parte del distributore ai comuni

- 19.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il distributore richiede ai comuni, nei quali alla stessa data gestisce il servizio:
- l'elenco nominativo dei clienti finali per i quali sia stato effettuato nell'anno termico precedente da parte del comune in indirizzo una verifica dell'impianto di utenza ai sensi della legge n. 46/90 e suoi successivi regolamenti di attuazione;

- b) l'esito delle verifiche di cui alla lettera precedente e le eventuali non conformità accertate sull'impianto di utenza.

Punto 20 Obblighi di registrazione del distributore

- 20.1 Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza.
- 20.2 Il distributore registra per ogni impianto di utenza per il quale sia stato effettuato l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza nell'anno di riferimento:
 - a) il codice univoco con cui il distributore identifica l'impianto di distribuzione al quale è allacciato l'impianto di utenza;
 - b) il codice univoco con cui il distributore identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;
 - c) il codice univoco con cui il distributore identifica l'impianto di utenza;
 - d) il codice univoco con cui il distributore identifica il cliente finale;
 - e) il codice univoco con cui il distributore identifica il personale tecnico incaricato dell'accertamento;
 - f) il codice univoco con cui il distributore identifica la ditta installatrice che ha realizzato l'impianto di utenza;
 - g) il tipo di accertamento, se documentale, con sopralluogo a campione o con sopralluogo non a campione;
 - h) il tipo di impianto di utenza, distinguendo tra impianto esistente, modificato o nuovo;
 - i) la data di invio della raccomandata di preavviso al cliente finale dell'effettuazione dell'accertamento con sopralluogo;
 - j) la data della Dichiarazione di conformità o della Scheda di presentazione dei risultati;
 - k) la data di effettuazione dell'accertamento con sopralluogo;
 - l) l'esito dell'accertamento, distinguendo nel caso di accertamento con sopralluogo tra assenza di anomalie, anomalie accertate di livello 1, anomalie accertate di livello 2 ed eventuali di livello 1, anomalie accertate di livello 3 ed eventuali di livello 1 e 2.

Punto 21 Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

- 21.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 22.2, il distributore:
 - a) mantiene gli strumenti di cui al comma 20.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
 - b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, compresi i verbali di accertamento di cui al comma 4.3 lettera c), per un periodo non inferiore ai dodici anni solari successivi a quello della registrazione.

Punto 22 Obblighi di comunicazione del distributore

- 22.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno, il distributore è tenuto a comunicare all’Autorità per ogni comune nel quale ha gestito il servizio i seguenti dati relativi all’anno di riferimento precedente a quello di comunicazione:
- a) il numero di mesi nei quali ha gestito il servizio di distribuzione nel comune;
 - b) il codice dell’impianto di distribuzione al quale sono allacciati gli impianti di utenza;
 - c) il numero totale di impianti di utenza sui quali è stato effettuato l’accertamento, distinguendo tra:
 - (i) assenza di anomalie, anomalie accertate di livello 1, anomalie accertate di livello 2 ed eventuali di livello 1, anomalie accertate di livello 3 ed eventuali di livello 1 e 2 ed indicando il numero di impianti di utenza per i quali è stato effettuato più di un accertamento con sopralluogo;
 - (ii) impianti esistenti, modificati e nuovi;
 - d) il numero totale di impianti di utenza per i quali è stata sospesa la fornitura, distinguendo tra sospensione perché impedita l’effettuazione dell’accertamento, sospensione per mancata consegna della documentazione richiesta, sospensione per anomalie accertate di livello 3 e sospensione su richiesta di enti locali.
- 22.2 L’Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma precedente ai seguenti fini:
- a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.
- 22.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno, il distributore è tenuto a comunicare ad ogni comune nel quale ha gestito il servizio i seguenti dati:
- a) il numero totale e l’elenco nominativo degli impianti di utenza sui quali è stato effettuato l’accertamento con sopralluogo;
 - b) il numero totale e l’elenco nominativo degli impianti di utenza per i quali è stata sospesa la fornitura, distinguendo tra sospensione perché impedita l’effettuazione dell’accertamento, sospensione per mancata consegna della documentazione richiesta, sospensione per anomalie accertate di livello 3 e sospensione su richiesta di enti locali.
- 22.4 Il distributore, oltre al rapporto all’Autorità Giudiziaria e all’Autorità di Polizia nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, è tenuto a comunicare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla Asl, ai VVF e in generale agli enti competenti i dati relativi agli impianti di utenza sui quali abbiano accertato anomalie di livello 3.

Punto 23 Trasferimento dei dati sugli accertamenti al distributore subentrante

- 23.1 Il distributore è tenuto a trasferire al distributore subentrante nella gestione della distribuzione tutti i dati e le informazioni relativi agli accertamenti effettuati nel comune nel quale il nuovo distributore subentra per la gestione del servizio di distribuzione del gas.

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

Punto 24 Date di decorrenza degli obblighi a carico del distributore

- 24.1 Le disposizioni del presente regolamento sono applicate:
- a) per quanto concerne i nuovi impianti di utenza a decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione;
 - b) per quanto concerne gli impianti di utenza modificati (con esclusione dei subentri immediati e delle riattivazioni per morosità) a decorrere dal 180° giorno dalla data di pubblicazione;
 - c) per quanto concerne gli impianti di utenza in esercizio diversi da quelli di cui alla lettera b) a decorrere dal 365° giorno dalla data di pubblicazione.

Punto 25 Pubblicazione

- 25.1 Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).